

Guida sulla procedura di autorizzazione dei grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEne

1.04.2025



Amt für Raumentwicklung
Uffizi per il svilup dal territori
Ufficio per lo sviluppo del territorio

Amt für Energie und Verkehr
Uffizi d'energia e da traffic
Ufficio dell'energia e dei trasporti

Impressum

Editori

Ufficio per lo sviluppo del territorio (ARE-GR)
Ufficio dell'energia e dei trasporti (UET)

Autori

Studio legale Caviezel Partner AG, Coira
Dr. iur. Corina Caluori
Dr. iur. Gieri Caviezel
lic. iur. Carlo Decurtins
lic. iur. Conradin Luzi

Gruppo di accompagnamento

Christian Tannò, DIEM
Bruno Maranta, DVS
Thomas Schmid, UET
Peter Müller, UET
Daniel Güttinger, UNA
Simon Theus, AFG
Richard Atzmüller, ARE-GR
Linus Wild, ARE-GR

Progettazione

Markus Bär, ARE-GR

Documenti online sul sito

www.are.gr.ch

Integrazione 1° aprile 2025

I. Sommario

I. Introduzione	1
A. Contenuto e destinatari della guida	1
B. L'essenziale in breve	1
II. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti ai sensi dell'art. 71a LEn	3
A. Campo di applicazione dell'art. 71a LEn	3
1. Campo di applicazione temporaneo	3
a. Considerazioni introduttive	3
b. Soglia della produzione totale raggiunta (soglia di 2 TWh)	3
c. Validità limitata fino al 31 dicembre 2025	4
d. Excursus: requisiti per la remunerazione unica	5
2. Campo di applicazione oggettivo	5
3. Campo di applicazione locale (aree di esclusione)	5
B. Requisiti agevolati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 71a LEn	6
1. Considerazioni introduttive	6
2. Esenzione dall'obbligo di pianificazione	6
3. Ponderazione degli interessi, ubicazione vincolata, necessità	6
C. Aree di esclusione	7
1. Paludi e paesaggi palustri di cui all'art. 78 cpv. 5 CF	7
2. Biotopi di importanza nazionale di cui all'art. 18a LPN	7
a. Tutela generale dei biotopi	7
b. Zone golenali di importanza nazionale	8
c. Siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale	8
d. Prati e pascoli secchi di importanza nazionale	8
3. Riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'art. 11 LCP	8
4. Superfici per l'avvicendamento delle colture	8
D. Requisiti del diritto materiale	9
1. Conformità alle normative	9
2. Conformità con le leggi sulla protezione dell'ambiente	9
a. Esame dell'impatto sull'ambiente	9
b. Interesse nazionale preponderante nell'intervento	10
3. Conformità con la pianificazione territoriale	11
4. Altri requisiti giuridici	11
E. Smantellamento	12

III. Procedura di autorizzazione	13
A. Ambito della domanda di costruzione	13
1. Intero impianto progettato comprensivo di tutte le sue parti	13
2. Domanda di costruzione, comprese le richieste di autorizzazioni supplementari cantonali	13
B. Procedura EFZ come procedura determinante	14
C. Il Governo in quanto autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni	15
D. Fasi della procedura di autorizzazione	15
1. Considerazioni introduttive	15
2. Presentazione della domanda al comune	15
3. Contenuto della pratica di domanda	16
4. Posa di modine e rendering	18
5. Esame provvisorio del comune	19
6. Esposizione pubblica e pubblicazione	19
7. Opposizioni; partecipazione alla procedura delle associazioni ambientaliste	20
8. Trasmissione della pratica di domanda al Cantone	20
9. Consultazione degli uffici cantonali	20
10. Decisione	21
a. Decisione unica ai sensi dell'art. 59 OPTC	21
b. Condivisione della decisione unica e pubblicazione ai sensi dell'art. 20 OEIA	21
c. Excursus: durata della procedura	22
11. Inizio dei lavori, conclusione dei lavori, estinzione della licenza edilizia; esecuzione dei lavori; inizio anticipato dei lavori	22
12. Riserve e condizioni	23
a. Disposizioni accessorie	23
b. Riserva relativa al raggiungimento della soglia di capacità di 2 TWh	23
c. Riserva sulla produzione minima di energia elettrica	23
d. Obbligo di smantellamento	24
E. Consenso del comune di ubicazione	24
1. Requisiti del consenso	24
2. Competenze e procedure intracomunali	24
F. Consenso del proprietario fondiario	25
1. Requisiti del consenso	25
2. Il comune in quanto proprietario fondiario	26
3. Il comune patriziale in quanto proprietario fondiario	26
4. Indennizzo e garanzia dei costi di un eventuale smantellamento	27
5. Diritto fondiario rurale, diritto agrario	27
G. Coordinamento con la procedura di approvazione dei piani dell'ESTI	27

IV. Excursus: sussidi, indennizzi per i comuni e aspetti del diritto in materia di appalti pubblici 29

A.	Sussidi (rimunerazione unica) della Confederazione	29
B.	Indennizzo dei comuni	30
1.	Situazione iniziale	30
2.	Se il comune è interessato solo in quanto comune di ubicazione	30
a.	Osservazioni fondamentali	30
b.	Indennizzo sotto forma di imposta	30
c.	Tassa sul plusvalore	31
d.	Altre indennità	31
3.	Se il comune è interessato (anche) in quanto proprietario fondiario	31
4.	Il comune in quanto (co)investitore	32
C.	Aspetti del diritto in materia di appalti pubblici	32
1.	Campo di applicazione soggettivo del diritto in materia di appalti pubblici (chi acquista?)	32
2.	Campo di applicazione oggettivo del diritto in materia di appalti pubblici (cosa viene acquistato?)	33
3.	Raccomandazioni su come procedere nell'ambito del diritto in materia di appalti pubblici	33

V. Buona prassi dopo un anno di «offensiva solare» 34

A.	Introduzione	34
B.	Adeguamento di legge	34
C.	Esame d'impatto ambientale (riguardo al n. II./D./2./a.)	34
D.	Obbligo di sostituzione (riguardo al n. II./D./2./b.)	35
E.	Spazio riservato alle acque (in merito al n. II./D./3.)	35
F.	Obiettivo di protezione in caso di pericoli naturali (riguardo al n. II./D./4.)	36
G.	Modifiche al progetto	38
H.	Domande per autorizzazioni supplementari cantonali (riguardo al n. III./D./2.)	38
I.	Procedura di opposizione; procedura con organizzazioni ambientaliste (in merito al n. III./D./7.)	39
J.	Decisione nonché durata della procedura (cfr. n. III./D./10.)	39
K.	Consenso del comune di ubicazione a seguito di una modifica al progetto (cfr. anche n. V./F.)	40
L.	Coordinamento con procedure d'approvazione dei piani ESTI (riguardo al n. III./G.)	41
M.	Contributi promozionali (riguardo al n. IV.)	41

Allegato 1: Grafico della procedura per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEné

Allegato 2: Punti salienti della procedura per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEné

Allegato 3: Lista di controllo per la pratica relativa alla domanda di costruzione di grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEné

Allegato 4: Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEné

Allegato 5: Consenso del comune ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEné per la costruzione di grandi impianti fotovoltaici e richieste di indennizzo

Elenco delle abbreviazioni

ad es.	ad esempio
ARE-GR	Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni
art.	articolo
CC	Codice civile svizzero; RS 210
CF	Costituzione federale della Confederazione svizzera; RS 101
cfr.	confronta
cpv.	capoverso
DVS	Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
ecc.	eccetera
EFZ	edifici e impianti (o costruzioni) al di fuori della zona edificabile
EIA	Esame dell'impatto sull'ambiente
CIAP	Concordato intercantonale sugli appalti pubblici; CSC 803.710
ESTI	Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
GL	giorno lavorativo
GWh	gigawattora
IFP	Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale
ISOS	Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale IVS Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera di importanza nazionale
kW	kilowatt
LAAgr	Legge federale sull'affitto agricolo; RS 211.213.2
LCom	Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni; CSC 175.050
LCP	Legge federale sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RS 922.0
LDFR	Legge federale sul diritto fondiario rurale; RS 211.412.11
LEne	Legge sull'energia; RS 730.0
lett.	lettera
LFo	Legge federale sulle foreste (Legge forestale); RS 921.0
LImpCC	Legge sulle imposte comunali e di culto; CSC 720.200
LIE	Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici); RS 734.0
LPac	Legge federale sulla protezione delle acque; RS 814.20

LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente); RS 814.01
LPN	Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio; RS 700
LPTC	Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni; CSC 801.100
OEIA	Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente; RS 814.011
OEn	Ordinanza sull'energia; RS 730.01
OPAc	Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; RS 814.201
OPEn	Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia); RS 730.03
OPIE	Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici; RS 734.25 AES Associazione delle aziende elettriche svizzere
ORNI	Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti; RS 814.710
OPPS	Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi di importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi); RS 451.37
OPTC	Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni; CSC 801.110
RIA	Rapporto concernente l'impatto sull'ambiente
RS	raccolta sistematica
RU	raccolta ufficiale
seg./segg.	seguito/seguiti
sez.	sezione
TWh	terawattora
UET	Ufficio dell'energia e dei trasporti dei Grigioni
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFE	Ufficio federale dell'energia
UNA	Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni

A. Contenuto e destinatari della guida

Il nuovo articolo 71a della legge federale sull'energia prevede la semplificazione dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per i grandi impianti fotovoltaici e per il loro finanziamento. L'autorizzazione dei grandi impianti fotovoltaici viene rilasciata dal Cantone.

La presente guida illustra in quale procedura e con quali requisiti i grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a devono essere valutati e autorizzati nei Grigioni, ponendo l'accento su questioni giurisdizionali e procedurali. Inoltre, si propone di delineare in modo chiaro e trasparente quali sono i requisiti richiesti nella documentazione di domanda, al fine di fugare eventuali dubbi ed evitare inutili ritardi nella procedura.

Tra gli argomenti trattati solo a grandi linee troviamo:

- | la procedura di approvazione dei piani dell'ESTI;
- | la procedura di domanda per accedere ai sussidi (rimunerazione unica);
- | aspetti di diritto materiale sull'ammissibilità degli impianti.

Per quanto riguarda gli aspetti del diritto sugli appalti pubblici, la guida verrà integrata una volta conclusi i dovuti accertamenti.

La guida si rivolge principalmente ai responsabili dei progetti e ai candidati, ossia ai progettisti degli impianti, ai committenti o alle parti coinvolte. Tuttavia, il suo scopo è anche fornire un supporto ai comuni sul cui territorio devono essere progettati e realizzati gli impianti, nonché alle rispettive autorità cantonali interessate, nella procedura di autorizzazione. Le seguenti considerazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. La guida non può garantire che i grandi impianti fotovoltaici soddisfino i requisiti per ottenere l'autorizzazione e per accedere alle remunerazioni uniche previste dalla legge federale. Restano valide le disposizioni della legge federale e la relativa giurisprudenza.

B. L'essenziale in breve

In considerazione della strategia energetica¹, dello sviluppo delle energie rinnovabili e di un approvvigionamento elettrico sicuro anche in inverno, l'Assemblea federale tenutasi il 30 settembre 2022 ha introdotto nella legge sull'energia, nell'ambito delle «Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico sicuro durante l'inverno», il nuovo articolo 71a, entrato in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2022 mediante una decisione di emergenza (offensiva solare).² Questo nuovo articolo prevede la semplificazione dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per i grandi impianti fotovoltaici e il loro finanziamento con un'apposita remunerazione unica pari al massimo al 60% dei costi di investimento, definita caso per caso. Tuttavia, il campo di applicazione della disposizione è limitato nel tempo e vale solo fintantoché con i grandi impianti fotovoltaici presenti sul territorio svizzero non si avrà raggiunto una produzione annua complessiva di 2 TWh.

Il 17 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione mediante un'ordinanza (OEn³ e OPe⁴). Questo comporta ulteriori requisiti per l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

¹ Revisione della legge sull'energia del 1° gennaio 2018, approvata dagli elettori il 21 maggio 2017 (RU 2017 6839).

² RU 2022 543.

³ RU 2023 143.

⁴ RU 2023 144.

La nuova disposizione federale mira ad agevolare la costruzione di grandi impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche:

- | produzione minima annua di 10 GWh (art. 71a cpv. 2 lett. a LEn); e
- | produzione di energia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) di almeno 500 kWh per 1 kW di potenza installata (art. 71a cpv. 2 lett. b LEn).

Per questi impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, la legge prevede i seguenti requisiti agevolati nella procedura di autorizzazione:

- | la loro necessità è comprovata (art. 71a cpv. 1 lett. a LEn);
- | sono di interesse nazionale e a ubicazione vincolata (art. 71a cpv. 1 lett. b LEn);
- | non sottostanno all'obbligo di pianificazione (art. 71a cpv. 1 lett. c LEn);
- | l'interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali (art. 71a cpv. 1 lett. d LEn).

Questi requisiti agevolati per il rilascio delle autorizzazioni si applicano non solo agli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, ma anche alle linee di allacciamento correlate e a tutti gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l'esercizio di un grande impianto fotovoltaico (art. 9c OEn). Per quanto riguarda le linee di allacciamento, la responsabilità della Confederazione e la procedura ESTI rimangono riservate.

Questi impianti fotovoltaici di grandi dimensioni devono anche essere finanziati con contributi federali: Per gli impianti che entro il 31 dicembre 2025 immettono almeno parzialmente elettricità nella rete, la remunerazione unica ammonta al massimo al 60 % dei costi di investimento (art. 71a cpv. 4 LEn). Il Consiglio federale ha introdotto nell'OPEn una serie di disposizioni sulla procedura di domanda e sul calcolo della remunerazione unica.

Ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn, l'autorizzazione per i grandi impianti fotovoltaici viene concessa dal Cantone se il comune di ubicazione e i proprietari fondiari hanno dato il loro consenso alla realizzazione. Se il diritto cantonale o comunale non stabilisce una competenza diversa, il consenso del comune deve essere ottenuto con la stessa procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali (art. 9f OEn). Ai sensi dell'art. 9g OEn, fatte salve altre competenze, l'autorizzazione cantonale viene rilasciata dall'autorità secondo l'art. 25 cpv. 2 LPT.

Ai sensi dell'art. 71a cpv. 5 LEn, gli impianti devono essere completamente smantellati al momento della loro messa fuori servizio definitiva e la situazione iniziale deve essere ripristinata.

Ai sensi del capoverso 6, le disposizioni dell'articolo 71a LEn si applicano solo alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025. Ai sensi dell'art. 9e OEn, è possibile usufruire delle autorizzazioni concesse sulla base delle suddette disposizioni solo se, al momento del passaggio in giudicato dell'autorizzazione, non è stata già raggiunta la produzione complessiva annua di 2 TWh attesa da parte degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato presenti sul territorio svizzero.

II. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti ai sensi dell'art. 71a LEn

Per prima cosa, occorre verificare se il progetto da valutare rientra o meno nel **campo di applicazione dell'art. 71a LEn**.

- | In caso **contrario**, il progetto deve essere valutato alla luce delle disposizioni generali (ordinarie) di pianificazione e procedura della LPT. Non sono previste deroghe o agevolazioni.
- | In caso **positivo**, cioè se sono soddisfatti i requisiti riportati nella sez. seguente II/A, si applicano i requisiti agevolati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 71a LEn.

A. Campo di applicazione dell'art. 71a LEn

1. Campo di applicazione temporaneo

a. Considerazioni introduttive

L'applicabilità dell'art. 71a LEn è concepita come norma transitoria ed è pertanto limitata ovvero circoscritta nel tempo sotto due aspetti:

- | l'art. 71a LEn si applica solo fintantoché gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni presenti sul territorio svizzero generano una produzione complessiva annua massima di 2 TWh (soglia di 2 TWh);
- | l'art 71a LEn si applica solo alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025.


b. Soglia della produzione totale raggiunta (soglia di 2 TWh)

Le disposizioni dell'art. 71a LEn si applicano solo fintantoché con i grandi impianti fotovoltaici presenti sul territorio svizzero non si avrà raggiunto un aumento della produzione annua di energia di 2 TWh.

Ai sensi dell'art. 9e cpv. 1 OEn, determinante per il calcolo ai fini della produzione complessiva dei grandi impianti fotovoltaici è **la produzione annua attesa degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato**. Il dato rilevante è quindi la capacità produttiva dei grandi impianti fotovoltaici autorizzati con decisioni passate in giudicato sul territorio svizzero. La soglia pertinente viene monitorata dall'UFE. Affinché l'UFE possa disporre delle informazioni necessarie, è prevista una procedura di notifica (art. 9f OEn). Di conseguenza, le autorità competenti devono comunicare all'UFE il rilascio di un'autorizzazione e il suo passaggio in giudicato, indicando la produzione annua di energia elettrica attesa per gli impianti interessati. L'UFE mantiene un elenco accessibile al pubblico e continuamente aggiornato di informazioni rilevanti, in modo che gli investitori possano valutare se il progetto rientra ancora nel campo di applicazione dell'art. 71a LEn.

Ai sensi dell'art. 9e cpv. 2 OEn, le autorizzazioni concesse sulla base dell'art. 71a LEn possono essere utilizzate solo se, nel momento del passaggio in giudicato dell'autorizzazione, non è stata già raggiunta la produzione complessiva annua di 2 TWh attesa da parte degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato. Ciò si baserà sul momento in cui l'ultima autorizzazione richiesta per la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto passa in giudicato, compresa l'eventuale approvazione dei piani da parte dell'ESTI.

Una volta che i grandi impianti fotovoltaici con una produzione complessiva annua attesa di 2 TWh vengono autorizzati con decisioni passate in giudicato, non è più possibile approvare la realizzazione di nessun altro progetto ai sensi dell'art. 71a LEn. Ciò significa, in primo luogo, che quando viene raggiunta la soglia di capacità, ai sensi dell'art. 71a LEn non possono essere più approvati altri progetti. D'altro canto, nemmeno i progetti approvati possono essere realizzati se viene raggiunta la soglia di capacità complessiva di 2 TWh. Una procedura di ricorso può quindi avere gravi conseguenze. In particolare, nelle lunghe procedure di ricorso che prevedono diversi gradi di giudizio, può accadere che la soglia di capacità di 2 TWh venga raggiunta sul territorio svizzero durante la procedura stessa. In questo caso, l'autorizzazione di cui all'art. 71a LEn non può più essere utilizzata, anche se è stata concessa in primo grado e indipendentemente dal fatto che il committente vinca o meno il ricorso.⁵



c. Validità limitata fino al 31 dicembre 2025

Inoltre, l'art. 71a LEn si applica solo alla valutazione delle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 (cpv. 6), indipendentemente dal volume di produzione totale raggiunto.

La data dell'esposizione pubblica è determinante. Qualora venga presentato ricorso contro una domanda depositata pubblicamente entro il 31 dicembre 2025, le disposizioni restano applicabili per tutta la durata della procedura di ricorso (dinanzi al tribunale amministrativo e, se del caso, al tribunale federale), come previsto esplicitamente dall'art. 71a cpv. 6 LEn. Va ricordato, tuttavia, che il progetto non può essere realizzato se il volume di produzione totale di 2 TWh viene raggiunto prima del passaggio in giudicato (cfr. precedente sez. II/A/1b).

⁵ Cfr. DATEC, rapporto esplicativo sulle disposizioni dell'ordinanza sull'articolo 71a LEn del 26 gennaio 2023, pag. 3. Nelle spiegazioni dell'art. 9e OEn si affronta anche la questione del "seguito" in caso di revoca di un'autorizzazione passata in giudicato.

d. Excursus: requisiti per la remunerazione unica

L'applicabilità temporanea dell'art. 71a LEn va distinta dal termine per il versamento dei contributi federali speciali. Ai sensi dell'art. 71a cpv. 4 LEn, la remunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici è destinata esclusivamente agli impianti che entro il 31 dicembre 2025 immettono almeno parzialmente elettricità nella rete. Parzialmente significa che deve essere in esercizio almeno il 10% dell'impianto (art. 71a cpv. 4 LEn; art. 46k cpv. 1 OEn). Tenendo conto della durata della procedura e del tempo necessario per la realizzazione dell'impianto, questo sostegno speciale prevede che la domanda venga depositata pubblicamente molto prima della scadenza del 31 dicembre 2025. Se l'immissione parziale nella rete non avviene in tempo utile, ai sensi dell'art. 25 LEn può essere richiesta per l'impianto esclusivamente la remunerazione unica ordinaria.

2. Campo di applicazione oggettivo

Gli impianti fotovoltaici rientrano nel campo di applicazione dell'art. 71a LEn:

- | l'impianto deve generare una **produzione complessiva annua** di almeno 10 GWh (art. 71a cpv. 2 lett. a LEn); e
- | la **produzione di energia nel semestre invernale** (dal 1° ottobre al 31 marzo) deve essere di almeno 500 kWh per 1 kW di potenza installata (art. 71a cpv. 2 lett. b LEn).

Il richiedente deve dimostrare che l'impianto fotovoltaico in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 71a cpv. 2 LEn. Durante la procedura di autorizzazione viene effettuato un controllo di plausibilità delle prestazioni dichiarate. Se al momento dell'autorizzazione si può presumere la plausibilità delle prestazioni dichiarate, si applica l'art. 71a LEn.

Al contrario, per il versamento della remunerazione unica non è determinante la produzione di energia elettrica annuale e invernale calcolata, ma quella effettivamente raggiunta. Spetta ai richiedenti dimostrare che i requisiti per il finanziamento federale sono soddisfatti. Ai sensi dell'art. 71a LEn, l'autorizzazione non dà diritto all'indennità (cfr. anche la sez. seguente IV/A).

3. Campo di applicazione locale (aree di esclusione)

L'art. 71a LEn definisce le aree di esclusione in cui non sono ammessi grandi impianti fotovoltaici, anche se sono soddisfatti i requisiti di cui alle precedenti sezioni II/A/1 e 2. Informazioni dettagliate su tali aree di esclusione sono riportate di seguito nella sez. III/C.

In breve, l'art. 71a LEn non si applica agli impianti

- | nei biotopi di importanza nazionale di cui all'art. 18a LPN;
- | nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'art. 11 LCP;
- | nelle paludi e nei paesaggi palustri protetti di cui all'art. 71a cpv. 5 CF); e
- | nelle superfici per l'avvicendamento delle colture (art. 9D OEn).

Inoltre, il campo di applicazione dell'art. 71a LEnè non è limitato alle aree di alta montagna o alle aree al di fuori della zona edificabile. Nell'applicazione dell'art. 71a LEnè, il legislatore aveva in mente soprattutto le ubicazioni degli impianti al di fuori della zona edificabile. Tuttavia, la disposizione non prevede una restrizione corrispondente, il che significa che i requisiti agevolati per il rilascio delle autorizzazioni in linea di massima si applicano anche agli impianti o alle parti di impianti all'interno della zona edificabile. Questo vale in particolare per le opere di urbanizzazione che si estendono fino alla zona edificabile.

B. Requisiti agevolati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 71a LEnè

1. Considerazioni introduttive

L'art. 71a LEnè privilegia la costruzione di grandi impianti fotovoltaici prevedendo requisiti agevolati per il rilascio delle autorizzazioni. Se i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla precedente sez. III/A sono soddisfatti, si applicano le agevolazioni descritte di seguito.

Le agevolazioni si applicano all'intero impianto fotovoltaico di grandi dimensioni e anche alle linee di allacciamento e a tutti gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l'esercizio (art. 71a LEnè in combinato disposto con l'art. 9c OEn). Le seguenti considerazioni si applicano pertanto a tutti gli edifici, gli impianti e le installazioni inevitabilmente correlati al grande impianto fotovoltaico, comprese le opere di urbanizzazione necessarie (come strade, funivie, ecc.) e le strutture e gli impianti necessari per l'esercizio (come le linee di allacciamento).

2. Esenzione dall'obbligo di pianificazione

Inoltre, l'art. 71a LEnè prevede un'esenzione dall'obbligo di pianificazione ai sensi dell'art. 2 LPT. Gli impianti di produzione di energia elettrica che generano più di 10 GWh hanno un impatto significativo sul territorio e sull'ambiente, motivo per cui sono soggetti all'obbligo di pianificazione ai sensi dell'art. 2 LPT, ovvero devono essere sottoposti a una pianificazione direttrice e delle utilizzazioni. Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, l'art. 71a LEnè prevede un'esenzione prevista dalla legge a questo obbligo di pianificazione. L'articolo considera infatti sufficiente la procedura di autorizzazione per la realizzazione di un progetto. **Non è richiesta quindi alcuna pianificazione preliminare direttrice e delle utilizzazioni.** In questo modo viene meno anche la partecipazione della popolazione ai sensi dell'art. 4 LPT e dell'art. 4 LPTC nonché il coordinamento con altri progetti e utilizzazioni di incidenza territoriale a livello di pianificazione direttrice e delle utilizzazioni. Inoltre, non è richiesta una base in un piano settoriale federale (necessaria, invece, per le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV in conformità con l'art. 15e cpv. 1 LIE).

3. Ponderazione degli interessi, ubicazione vincolata, necessità

La realizzazione di grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEnè richiede una licenza edilizia e, se il sito si trova al di fuori della zona edificabile (come in genere avviene), una licenza EFZ. Inoltre, a seconda del sito di costruzione e del progetto, sono necessarie ulteriori autorizzazioni legali speciali, in particolare per gli interventi che coinvolgono beni protetti dal punto di vista ambientale (ad es. permesso di disboscamento). Ai sensi dell'art. 24 LPT, possono essere rilasciate autorizzazioni per edifici e impianti al di fuori della zona edificabile se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori dalla zona edificabile.

(ubicazione vincolata) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (ponderazione degli interessi). Oltre al vincolo d'ubicazione del progetto, per gli interventi che coinvolgono un bene protetto, la legge sulla protezione dell'ambiente prevede sempre un interesse preponderante, di solito nazionale.

In conformità con l'art. 71a cpv. 1 lett. a LEn, la necessità dei grandi impianti fotovoltaici deve essere comprovata. Inoltre, ai sensi dell'art. 71a LEn, tali impianti si considerano **a ubicazione vincolata**. Questo significa, nello specifico, che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT occorre approvare per legge l'ubicazione vincolata necessaria per una licenza EFZ senza ulteriori documenti giustificativi.

Inoltre, l'art. 71a cpv. 1 lett. b LEn stabilisce un interesse nazionale di diritto per i grandi impianti fotovoltaici che, ai sensi dell'art. 71a cpv. 1 lett. d, in linea di massima ha la precedenza su altri **interessi nazionali**, regionali e locali; si deve quindi presumere che vi sia un interesse nazionale preponderante. In questo modo, la legislazione federale anticipa in gran parte la ponderazione degli interessi a favore dei grandi impianti fotovoltaici.

C. Aree di esclusione

1. Paludi e paesaggi palustri di cui all'art. 78 cpv. 5 CF

L'art. 71a cpv. 1 lett. e punto 1 LEn esclude espressamente la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici in determinate aree, in primis nelle paludi e nei paesaggi palustri. Tale disposizione ribadisce la protezione delle paludi, già applicabile ai sensi dell'art. 78 cpv. 5 CF, in base al quale non è consentito intervenire in modo sostanziale su paludi e paesaggi palustri di importanza nazionale.⁶ Non è possibile effettuare una ponderazione degli interessi. Sono esclusi gli oggetti protetti inseriti nell'inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (inventario delle zone palustri), nell'inventario federale delle paludi di importanza nazionale (inventario delle paludi) e nell'inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale. Sono escluse dagli oggetti repertoriati tutte le parti dell'impianto, comprese quelle necessarie per la realizzazione e l'esercizio dello stesso.

Nelle paludi di importanza solo regionale o locale, invece, i grandi impianti fotovoltaici devono essere valutati in modo diverso. Ai sensi dell'art. 71a cpv. 1 lett. d LEn, l'interesse nazionale preponderante stabilito dalla legge per i grandi impianti fotovoltaici prevale in linea di principio su questi obiettivi di protezione.

2. Biotopi di importanza nazionale di cui all'art. 18a LPN

a. Tutela generale dei biotopi

Ai sensi dell'art. 71a cpv. 1 lett. e punto 2 LEn, la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici è esclusa anche negli altri biotopi di importanza nazionale di cui all'art. 18a LPN. In questo modo, la legge chiarisce che l'esclusione per i nuovi impianti energetici di cui all'art. 12 cpv. 2 frase 2 LEn si applica anche ai grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEn. L'art. 71a cpv. 1 lett. e punto 2 LEn non prevede ulteriori restrizioni per i grandi impianti fotovoltaici.⁷ L'esclusione riguarda gli oggetti protetti inseriti nei tre inventari generali per la protezione dei biotopi di importanza nazionale, vale a dire l'inventario delle zone golenali, l'inventario dei siti di riproduzione degli anfibi e l'inventario dei prati e pascoli secchi. Sono escluse dagli oggetti repertoriati tutte le parti dell'impianto e le installazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dello stesso.

⁶ Cfr. DATEC, rapporto esplicativo (nota 1), pag. 3.

⁷ Formalmente DATEC, rapporto esplicativo (nota 1), pag. 3.

Anche i biotopi di importanza solo regionale o locale devono essere valutati in modo diverso. Ai sensi dell'art. 71a LEn, i grandi impianti fotovoltaici sono generalmente ammessi nell'ambito di una ponderazione degli interessi, in quanto per legge l'interesse alla loro realizzazione prevale su interessi di altro tipo (art. 71a cpv. 1 lett. d LEn).

b. Zone golenali di importanza nazionale

L'inventario federale delle zone golenali comprende habitat dinamici modellati dalle acque, caratterizzati da inondazioni, erosione, sedimentazione, ripopolamento e invecchiamento.⁸ Sebbene accada raramente che gli impianti fotovoltaici vengano pianificati in zone golenali, le opere di urbanizzazione e le linee di allacciamento necessarie per la costruzione potrebbero essere interessate dall'area di esclusione. Tali installazioni legate alla realizzazione o all'esercizio dei grandi impianti fotovoltaici sono del tutto escluse per legge dagli oggetti dell'inventario nazionale delle zone golenali.

c. Siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale

L'inventario dei siti di riproduzione degli anfibi comprende ambienti ideali per la riproduzione degli anfibi, tra cui in particolare le acque di riproduzione e le adiacenti superfici naturali e prossime allo stato naturale, nonché altri habitat e corridoi di migrazione.⁹ All'interno dell'area di esclusione non è possibile costruire né impianti fotovoltaici di grandi dimensioni né le installazioni necessarie per la loro realizzazione e il loro esercizio. È raro che si verifichi un conflitto con i siti di riproduzione degli anfibi nel campo di applicazione dell'art. 71a LEn.

d. Prati e pascoli secchi di importanza nazionale

I prati e i pascoli secchi sono ambienti forgiati dallo sfruttamento agricolo (ad es. prati montani non concimati, pascoli comuni e boschivi, aree per la fienagione selvatica). L'inventario dei prati e pascoli secchi conta all'incirca 3'000 oggetti.¹⁰ I prati e i pascoli secchi si trovano a tutte le altitudini, anche nelle regioni alpine. Ai sensi dell'art. 71a cpv. 1 lett. e punto 2 LEn, questi oggetti rientrano nelle aree di esclusione. Ciò vale anche per gli impianti accessori dell'impianto fotovoltaico, quali linee, strade e simili.

3. Riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'art. 11 LCP

Ai sensi dell'art. 71a cpv. 1 lett. e punto 3 LEn, la realizzazione dei grandi impianti fotovoltaici è esclusa anche nelle riserve per uccelli acquatici e di passo. Menzionando esplicitamente le riserve di uccelli acquatici e di passo, la legge chiarisce che l'esclusione per i nuovi impianti energetici di cui all'art. 12 cpv. 2 frase 2 LEn si applica anche agli impianti di cui all'art. 71a LEn. L'art. 71a cpv. 1 lett. e punto 3 LEn non prevede ulteriori restrizioni.¹¹ Nel Cantone dei Grigioni non vi sono riserve per uccelli acquatici e di passo.

4. Superfici per l'avvicendamento delle colture

Ai sensi dell'art. 9d OEn, sono da considerarsi aree di esclusione di cui all'art. 71a cpv. 1 lett. e LEn anche le superfici per l'avvicendamento delle colture. La realizzazione degli impianti (incluse linee, strade e altri impianti accessori) non è quindi ammessa nemmeno nelle superfici per l'avvicendamento delle colture. Ciò dovrebbe impedire che gli impianti fotovoltaici mettano a repentaglio la produzione di generi alimentari.¹²

⁸ DAJCAR NINA, Natur- und Heimatschutz-Inventare des Bundes, Diss., Schulthess 2011, pag. 8.

⁹ DAJCAR (nota 6), pag. 8.

¹⁰ DAJCAR (nota 6), pag. 8.

¹¹ Formalmente DATEC, rapporto esplicativo (nota 1), pag. 3.

¹² Cfr. DATEC, rapporto esplicativo (nota 1), pag. 2 e segg.

D. Requisiti del diritto materiale

1. Conformità alle normative

Per quanto l'art 71a LEn non contenga alcuna disposizione divergente, i grandi impianti fotovoltaici devono essere conformi ai requisiti di legge vigenti del diritto materiale, in particolare alle disposizioni delle normative in materia di protezione ambientale. Ciò vale per tutte le installazioni e gli impianti necessari per la realizzazione e l'esercizio, comprese le linee di allacciamento e le opere di urbanizzazione.

2. Conformità con le leggi sulla protezione dell'ambiente

a. Esame dell'impatto sull'ambiente

I grandi impianti fotovoltaici devono essere conformi a tutte le normative in materia di protezione ambientale, sia in termini di realizzazione che di esercizio. A causa del dimensionamento necessario dell'impianto (capacità produttiva minima), gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 71a LEn superano la soglia di 5 MW di potenza installata prevista dall'OEIA, allegato n. 21.9, e sono quindi soggetti a EIA.

L'obbligo di EIA si estende a tutte le misure e gli impianti associati al progetto soggetto a EIA e si applica quindi, in particolare, a tutte le parti dell'impianto di cui all'art. 9c OEn, incluse le linee di allacciamento necessarie. È pertanto necessario valutare l'impatto ambientale complessivo del progetto.

Nel corso dell'EIA, i richiedenti sono tenuti a dimostrare se e come il grande impianto fotovoltaico in progetto è conforme alle normative in materia di protezione dell'ambiente. Di particolare importanza sono le prescrizioni concernenti la tutela dell'ambiente, la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia e la pesca (cfr. art. 3 cpv. 1 OEIA). Le conclusioni dell'EIA costituiscono una base per la decisione d'autorizzazione nella procedura decisiva (art. 3 cpv. 2 OEIA).

Il rapporto deve soddisfare i requisiti stabiliti dall'art. 10b cpv. 2 LPAmb, determinando e valutando gli effetti sull'ambiente attribuibili all'impianto, sia singolarmente che complessivamente e nel loro insieme. L'art. 71a LEn non prevede alcuna agevolazione o deroga in merito. Per la stesura del rapporto concernente l'impatto sull'ambiente è importante attenersi al manuale EIA, la direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c OEIA).¹³

All'indagine preliminare e al capitolato d'onori segue la stesura del rapporto concernente l'impatto sull'ambiente. Se, nel corso dell'indagine preliminare, gli effetti del progetto sull'ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l'indagine preliminare vale come rapporto (art. 8a OEIA). La stesura del rapporto si considera conclusa quando si dispone di tutte le informazioni richieste dall'autorità decisionale per valutare la conformità dell'impianto alle normative ambientali. Se le informazioni contenute nel rapporto si rivelano insufficienti, verranno richiesti ulteriori chiarimenti o dettagli ai richiedenti.

Il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente viene poi valutato dal servizio cantonale per la tutela dell'ambiente, ovvero l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA), che chiede all'autorità decisionale di fornire le misure ambientali da adottare. In questo contesto non occorre consultare l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

¹³ UFAM (editore), manuale EIA, direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente, pratica ambientale n. 0923, Berna 2009.

b. Interesse nazionale preponderante nell'intervento

Nel corso dell'EIA, i richiedenti sono tenuti a dimostrare se e come il grande impianto fotovoltaico in progetto è conforme alle normative in materia di protezione dell'ambiente. Vanno tenute in considerazione anche le prescrizioni generali delle leggi ambientali, come il principio di precauzione. Pertanto, anche per gli impianti di cui all'art. 71a LEn, devono essere esaminate e adottate misure per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.¹⁴ In particolare, occorre avvalersi di studi di varianti per dimostrare che gli effetti sull'ambiente sono ridotti al minimo.¹⁵

Nel valutare la compatibilità ambientale di un progetto, l'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni è tenuta ad applicare i requisiti agevolati previsti dall'art. 71a cpv. 1 lett. b e lett. d LEn. Ciò significa che:

- | Laddove il diritto materiale prevede una ponderazione degli interessi, per legge gli interessi alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico prevalgono su tutti gli altri. L'art. 71a cpv. 1 lett. b e d LEn afferma che tali impianti sono di interesse nazionale, interesse che prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali.
- | Tuttavia, laddove il diritto materiale non prevede una ponderazione degli interessi, i grandi impianti fotovoltaici devono essere valutati alla stregua di altri edifici e impianti: L'art. 71a LEn non dà la priorità ai grandi impianti fotovoltaici in questi casi e, in particolare, non ammette alcuna deroga alle normative ambientali vigenti.¹⁶

A seguito della ponderazione degli interessi prevista dalla legge, è altresì possibile agire in deroga al principio secondo cui un oggetto di importanza nazionale in un inventario federale deve essere conservato intatto (cfr. art. 6 LPN) nonché intervenire su habitat protetti (art. 18 cpv. 1bis LPN). Gli impianti di cui all'art. 71a LEn possono quindi, in linea di principio, interessare anche gli oggetti dell'IFP, così come gli oggetti inclusi nell'ISOS e nell'IVS. Rimangono riservati gli oggetti inseriti in un inventario di cui all'art. 71a cpv. 1 lett. e LEn nei quali vige un divieto generale di costruzione di grandi impianti fotovoltaici.

In caso di deroga al principio della conservazione intatta di un oggetto iscritto in un inventario a causa di un interesse nazionale predominante, resta valido l'obbligo di assicurarne la migliore protezione possibile ai sensi dell'art. 3, art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN. Ciò vale anche per i grandi impianti fotovoltaici (cfr. art. 71a cpv. 1 lett. b LEn in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 LPN). La migliore protezione possibile può essere garantita, ad esempio, trasferendo il sito, riducendo le dimensioni del progetto o mediante ulteriori condizioni.¹⁷ In linea di principio i provvedimenti di ripristino hanno la precedenza su quelli di sostituzione. Per quanto possibile, un intervento dovrebbe essere temporaneo, in modo che il tipo, la funzione e la portata dell'oggetto protetto possano essere successivamente ripristinati allo stato originale. I provvedimenti di ripristino possono essere possibili e necessari, ad esempio, durante la costruzione di impianti sotterranei. Se non è possibile adottare provvedimenti di ripristino, occorre adottare provvedimenti di sostituzione.¹⁸

Oltre a un esame completo della compatibilità ambientale di un progetto, i richiedenti sono tenuti a richiedere e giustificare le autorizzazioni supplementari necessarie per il progetto. Le indagini effettuate ai fini della stesura del rapporto concernente l'impatto sull'ambiente devono essere sufficientemente dettagliate da consentire il rilascio delle autorizzazioni richieste e la formulazione dei requisiti corrispondenti.

¹⁴ DATEC, rapporto esplicativo (nota 1), pag. 1.

¹⁵ DATEC, rapporto esplicativo (nota 1), pag. 2.

¹⁶ Cfr. ad esempio l'art. 37 LPAC concernente l'arginatura e la correzione dei corsi d'acqua o l'art. 38 LPAC concernente la copertura e la messa in galleria di corsi d'acqua.

¹⁷ Cfr. UFAM (editore), *Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz*, guida ambientale n. 11, Berna 2002, pag. 11, 38 e segg.

¹⁸ Cfr. UFAM (editore), *Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz* (nota 18), pag. 19.

3. Conformità con la pianificazione territoriale

La legislazione federale esonera i grandi impianti fotovoltaici nel campo di applicazione dell'art. 71a LEné dall'obbligo di pianificazione (cfr. sez. II/B/2). Un presupposto fondamentale per la realizzazione di un progetto e per il rilascio della licenza rimane comunque la conformità con i requisiti di pianificazione vigenti. In caso di evidente contraddizione tra la pianificazione passata in giudicato e il progetto che non sembri risolvibile mediante una ponderazione degli interessi, il progetto non può essere approvato. Si pensi ad esempio all'individuazione urbanistica di un'area per l'utilizzo dell'energia eolica, cosa che potrebbe impedire la costruzione di un impianto fotovoltaico non compatibile. Del resto, non di rado gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni interessano, in tutto o in parte, aree definite nella pianificazione locale giuridicamente vincolante, ad esempio zone di protezione della natura (art. 33 LPTC), zone di protezione del paesaggio (art. 34 LPTC) o zone con spazi riservati alle acque (art. 37a LPTC).

Qualora tali zone o i relativi regolamenti urbanistici prevedano un divieto di costruzione generale (vale a dire anche per progetti vincolati all'ubicazione o conformi alla destinazione della zona) per nuovi edifici e impianti (ad es. artt. 33 e 34 LPTC), c'è da chiedersi se questi divieti di costruzione siano soggetti all'obbligo di pianificazione previsto dall'art. 71a cpv. 1 lett. c LEné. Secondo l'opinione del Cantone, la risposta sarebbe affermativa. Tuttavia, poiché attualmente non esiste una giurisprudenza in materia, la progettazione di un grande impianto fotovoltaico in queste zone comporta un certo rischio legale.

Inoltre, è probabile che si verifichino frequentemente conflitti con le zone con spazi riservati alle acque o le aree in cui vigono distanze transitorie dalle acque. Nelle suddette aree o territori, ai sensi dell'art. 37a cpv. 2 LPTC in combinato disposto con l'art. 41c cpv. 1 OPAC non vige alcun divieto assoluto di costruzione; quantomeno sono ammessi «impianti a ubicazione vincolata e d'interesse pubblico», come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Ci si chiede se nelle zone con spazi riservati alle acque o negli spazi riservati alle acque siano ammessi anche i grandi impianti fotovoltaici, tanto più che l'art. 71a cpv. 1 lett. b LEné li considera di interesse nazionale, che in linea di principio prevale su tutti gli altri interessi nazionali, e a ubicazione vincolata. Non esiste ancora alcuna giurisprudenza in materia. A questo proposito va sottolineato che il tribunale federale, nella sua recente giurisprudenza, non giudica l'ubicazione vincolata ai sensi della legge sulla protezione delle acque allo stesso modo dell'ubicazione vincolata prevista dall'art. 24 LPT, ma la ammette solo se gli edifici e gli impianti non possono essere realizzati al di fuori dello spazio riservato alle acque a causa della loro destinazione d'uso o delle condizioni locali.¹⁹ Progettare impianti fotovoltaici o strutture correlate in spazi riservati alle acque comporta dunque qualche rischio.

4. Altri requisiti giuridici

Oltre ai requisiti della legge sulla protezione dell'ambiente, occorre rispettare anche altre disposizioni, ad esempio quelle sulla protezione contro i pericoli naturali. Non si tratta di norme ambientali ai sensi dell'art. 2 OEIA; pertanto, non è necessario discuterne nel rapporto concernente l'impatto sull'ambiente.²⁰ Tuttavia, tali disposizioni devono essere rispettate dall'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni (art. 38 LPTC).

Le ubicazioni adatte alla costruzione di grandi impianti fotovoltaici possono essere situate, in tutto o in parte, in zone di pericolo. I pannelli e le linee di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono ammessi generalmente anche nella zona di pericolo 1, ma in questo caso l'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni è tenuta ad attuare adeguate misure di protezione degli oggetti (art. 38 cpv. 4 LPTC). Nella

¹⁹ Cfr. recente giur., 1C_282/2021 del 10 giugno 2022, c. 7.7.

²⁰ UFAM (editore), manuale EIA (nota 14), pag. 12.

zona di pericolo 1 non possono invece essere costruiti edifici e impianti correlati a impianti fotovoltaici e destinati a ospitare persone (ad es. capanni degli attrezzi, depositi di ricambi, ecc.) (art. 38 cpv. 2 LPTC).

È inoltre necessario tener conto delle ubicazioni situate in siti patrimonio mondiale dell'UNESCO che richiedono una protezione speciale in conformità alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione per il patrimonio mondiale dell'UNESCO)²¹.

E. Smantellamento

Per legge, gli impianti realizzati in base alle disposizioni dell'art. 71a LEne devono essere completamente smantellati dopo la messa fuori servizio definitiva, ripristinando la situazione iniziale (art. 71a cpv. 5 LEne). La domanda di costruzione dovrà quindi descrivere in dettaglio anche lo smantellamento, che dovrà essere effettuato dopo la messa fuori servizio definitiva dell'impianto. Inoltre, possono essere imposte condizioni conservative. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione seguente III/D/12/d).

²¹ RS 0.451. 41.

A. Ambito della domanda di costruzione

1. Intero impianto progettato comprensivo di tutte le sue parti

Ai sensi dell'art. 71a LEn, la domanda di costruzione di un grande impianto fotovoltaico deve **riguardare l'intero progetto** con tutte le sue parti, vale a dire sia l'impianto fotovoltaico stesso che tutti gli edifici, le installazioni e gli impianti necessari alla sua realizzazione e al suo esercizio (ad es. linee di allacciamento, edifici con trasformatori, quadri elettrici e simili, opere di urbanizzazione indispensabili quali strade o funivie, fosse e tubature per le linee di allacciamento, ecc.). La domanda deve estendersi anche alle eventuali componenti progettuali ubicate all'interno di una zona edificabile: L'art. 71a LEn si basa sul concetto di impianto in senso lato. Nella procedura di autorizzazione vengono valutati tutti gli edifici e gli impianti che rientrano nel campo di applicazione materiale dell'art. 71a LEn, fatta eccezione per quelli disciplinati dalla giurisprudenza federale (che si applica in particolare agli impianti elettrici).

La domanda di costruzione deve riguardare l'intero progetto, necessario per soddisfare i requisiti minimi di cui all'art. 71a cpv. 2 LEn (produzione annua minima di energia elettrica di 10 GWh; produzione di energia nel semestre invernale di 500 kWh per 1 kW di potenza installata). Non deve limitarsi alle parti del progetto necessarie per immettere nella rete almeno il 10% della produzione totale attesa entro il 31 dicembre 2025. Di conseguenza, la deposizione pubblica della domanda di costruzione e la licenza edilizia devono riguardare l'intero impianto (e non solo il 10%).

2. Domanda di costruzione, comprese le richieste di autorizzazioni supplementari cantonali

Poiché a causa dei requisiti specifici gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni richiedono generalmente ubicazioni al di fuori della zona edificabile, occorre sempre una licenza EFZ. Inoltre, a seconda del progetto e dell'ubicazione, sono necessarie autorizzazioni supplementari.

Oltre alla licenza edilizia, nella procedura di autorizzazione (procedura direttrice) vengono fornite altre autorizzazioni, autorizzazioni d'eccezione, approvazioni o permessi di altre autorità (di seguito denominate autorizzazioni supplementari). Tutte le questioni collegate tra loro in modo così stretto da non poter essere esaminate separatamente e indipendentemente le une dalle altre devono essere accordate tra loro dal punto di vista del contenuto, come previsto dal principio di coordinamento (art. 88 cpv. 1 LPTC; art. 25a LPT).

Per le autorizzazioni supplementari necessarie si può fare riferimento all'elenco delle autorizzazioni da coordinare del DVS.²² Nello specifico, dovranno essere regolarmente coordinate le seguenti autorizzazioni:

- | autorizzazioni previste dalla legge sulla protezione delle acque, quali ad esempio quelle per gli edifici in settori particolarmente minacciati (art. 19 cpv. 2 LPAC) o per l'eliminazione delle acque di scarico in fase di costruzione (art. 7 cpv. 1 LPAC);
- | autorizzazioni previste dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio, quali ad esempio quelle per la rimozione di siepi, boscaglie o vegetazione ripuale (art. 22 LPN), anche in relazione alle opere di urbanizzazione;

²² DVS, elenco delle autorizzazioni supplementari da coordinare del 1° novembre 2005 (aggiornato al 1° aprile 2020), www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Procedure > Coordinamento delle procedure.

- | autorizzazioni previste dalla legge forestale, in particolare quelle per il dissodamento temporaneo e/o permanente (art. 5 LFo);
- | autorizzazioni previste da altre leggi sulla tutela ambientale, quali ad esempio l'autorizzazione per interventi sulle acque da parte dell'autorità competente in materia di pesca (art. 8 LFSP);
- | autorizzazioni previste da altre disposizioni di legge speciali, ad esempio in materia di strade, funivie e ingegneria idraulica, in particolare in relazione alle opere di urbanizzazione.

In base ai requisiti dell'art. 71a LEn e al fine di migliorare il coordinamento e accelerare la procedura, tutte le autorizzazioni supplementari cantonali vengono rilasciate dall'autorità competente nell'ambito di una decisione unica. Con la decisione unica del Cantone, vengono quindi concesse tutte le autorizzazioni cantonali necessarie alla realizzazione e all'esercizio (cfr. sez. seguente III/D/10).

B. Procedura EFZ come procedura determinante

Per attuare in modo efficiente e tempestivo l'art. 71a LEn, l'approvazione dei grandi impianti fotovoltaici avviene nell'ambito di una procedura di autorizzazione EFZ ai sensi degli articoli 87 e 92 LPTC. Ciò è appropriato per due ragioni: in primo luogo, nel caso dei grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEn, alla luce dell'esigenza di produrre quanta più energia invernale possibile (cfr. art. 71a cpv. 2 lett. b LEn), si tratta di impianti nelle zone alpine d'alta quota e dunque al di fuori della zona edificabile ai sensi dell'art. 16 e segg. LPT. In secondo luogo, la procedura EFZ prevista dall'art. 87 cpv. 2 LPTC prevede la competenza di un'autorità cantonale decisionale/preposta al rilascio delle autorizzazioni che può prendere una decisione unica ai sensi dell'art. 88 cpv. 2 LPTC, il che significa che deve essere soddisfatto il requisito di cui all'art. 71a cpv. 3 LEn e 9g OEn, secondo cui l'autorizzazione unica è di fatto un'autorizzazione cantonale e viene rilasciata «dal Cantone» (ovvero da un'autorità cantonale).

La procedura EFZ è quindi la procedura guida per il rilascio dell'autorizzazione unica cantonale ai sensi dell'art. 71a LEn. Di conseguenza, in linea di principio possono essere applicate le norme vigenti della procedura EFZ. Tuttavia, ci sono alcuni punti che andrebbero concepiti in deroga alle attuali disposizioni della procedura EFZ. Tali deroghe possono essere regolamentate senza ulteriori interventi a livello di ordinanza oppure derivano direttamente dalla legge federale.

Quanto ai punti che devono essere regolamentati a livello di ordinanza, con il decreto prot. n. 681 del 22 agosto 2023, il Governo ha approvato una revisione parziale dell'OPTC. Gli articoli dell'OPTC indicati di seguito si riferiscono alla versione dell'ordinanza successiva alla revisione parziale del 22 agosto 2023.

È possibile che alcune parti dell'impianto, come ad esempio le opere di urbanizzazione necessarie, si estendano fino alla zona edificabile. Tali parti dell'impianto sono autorizzate anche dall'autorità cantonale poiché la Confederazione prevede il rilascio di un'autorizzazione cantonale (art. 71a cpv. 3 LEn e art. 9g OEn; art. 51b cpv. 1 OPTC). Esse sono quindi inserite nell'autorizzazione unica cantonale, in base alla quale l'autorità edilizia comunale competente si esprime in merito all'ammissibilità delle parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile al momento della trasmissione della domanda o della richiesta di approvazione all'ARE-GR.

I comuni e le autorità edilizie comunali svolgono i consueti compiti previsti dalla procedura EFZ (come l'accoglimento della domanda di costruzione, l'esame provvisorio, l'esposizione pubblica, la pubblicazione, l'inoltro della domanda di costruzione ed eventuali opposizioni al Cantone). Se un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni (comprese le linee di allacciamento e altri impianti e installazioni) si estende sul territorio di più comuni, in linea di principio l'autorità edilizia tenuta ad assolvere gli adempimenti previsti dalla procedura EFZ è quella del comune dove si trova la maggior parte dell'impianto (art. 51b cpv. 2 OPTC).

In caso di circostanze poco chiare, gli adempimenti procedurali vengono assolti di comune accordo dai comuni interessati. In caso di disaccordo, spetta all'ARE-GR decidere quale comune adempirà agli obblighi procedurali (art. 51b cpv. 2 OPTC).

C. Il Governo in quanto autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni

L'art. 71a cpv. 3 LEné definisce il «Cantone» come l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni per i grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEné. La legge federale prevede un'autorizzazione cantonale che, salvo diverse disposizioni, deve essere rilasciata dall'autorità prevista dall'art. 25 cpv. 2 LPT, ovvero l'autorità EFZ (art. 9g OEn).

Ai sensi dell'art. 51b cpv. 1 OPTC, nel Cantone dei Grigioni è il Governo l'organo competente in materia di autorizzazioni per i grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEné. Ciò rappresenta una giurisdizione diversa dalla procedura ordinaria EFZ (cfr. art. 87 cpv. 2 LPTC). Considerata l'importanza a livello territoriale e di politica energetica dei grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEné, che possono essere autorizzati senza procedure di pianificazione preliminari, risulta opportuno affidare al Governo la responsabilità di concedere l'approvazione. Tale responsabilità interessa sia le parti dell'impianto situate al di fuori della zona edificabile che eventuali parti situate al suo interno (art. 51b cpv. 1 OPTC).

D. Fasi della procedura di autorizzazione

1. Considerazioni introduttive

Di seguito sono illustrate le fasi più importanti della procedura EFZ, dalla presentazione della domanda alla decisione relativa all'autorizzazione sulla base delle disposizioni EFZ applicabili. Vengono prese in considerazione le peculiarità del tipo di «grande impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 71a LEné» (ad es. la possibilità di visualizzarlo mediante fotomontaggi invece di ricorrere alla posa di modine, cfr. sez. seguente III/D/4 d). Inoltre, si pone l'accento sui termini previsti (cfr. sez. III/D/10c).

In mancanza dell'obbligo di pianificazione, la procedura per il rilascio della licenza edilizia costituisce la procedura decisiva ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 OEIA per l'esame dell'impatto sull'ambiente. Le seguenti considerazioni tengono quindi conto anche delle norme procedurali speciali in base all'obbligo di EIA e di tutte le altre norme procedurali federali specifiche.

2. Presentazione della domanda al comune

Conformemente alle disposizioni procedurali applicabili ai progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili, le domande di costruzione o domande EFZ per la realizzazione di grandi sistemi fotovoltaici di cui all'art. 71a devono essere presentate al comune (autorità edilizia comunale) (art. 51a cpv. 2 OPTC). Ciò vale anche per le richieste di autorizzazioni supplementari. La natura dell'autorizzazione dipende dal progetto (cfr. precedente sez. III/A/2).

Restano riservate le domande relative alle parti di impianti che rientrano nella competenza di un'autorità federale (ad es. le richieste di approvazione dei piani per gli impianti elettrici, che devono essere presentate all'ESTI; cfr. sez. seguente III/G).

3. Contenuto della pratica di domanda

La pratica relativa alla domanda di costruzione da presentare all'autorità edilizia comunale competente deve contenere tutti i documenti necessari alla valutazione del progetto:

- a. **Modulo per domanda di costruzione** «Edifici e impianti fuori della zona edificabile» (modulo principale grigio, compilato in ogni sua parte)

Il modulo può essere scaricato dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Moduli EFZ

- b. **Modulo per domanda di costruzione** «Edifici e impianti fuori della zona edificabile» (modulo speciale C per impianti, blu, compilato in ogni sua parte)

Questo modulo e le relative istruzioni per compilarlo possono essere scaricati dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Moduli EFZ. Il modulo deve fare riferimento a tutte le parti dell'impianto.

- c. **Richieste di autorizzazioni supplementari** in consultazione con il comune e gli uffici interessati

È possibile scaricare un elenco delle eventuali autorizzazioni supplementari che richiedono un coordinamento dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Procedure > Coordinamento delle procedure.

I recapiti degli uffici interessati sono disponibili a pagina 2 del modulo principale EFZ grigio.

- d. **Consenso del comune di ubicazione** o dei comuni di ubicazione, se l'impianto si estende sul territorio di più comuni (cfr. sez. seguente III/E)

- e. **Consenso dei proprietari fondiari** (cfr. sez. seguente III/F)

- f. **Sezione cartografica in scala 1:25'000** con la posizione esatta del progetto di costruzione (coordinate)

- g. **Piano di situazione** (copia catastale) indicante l'ubicazione dell'intero progetto (ossia del grande impianto fotovoltaico, delle relative linee di allacciamento e di tutti gli altri impianti e installazioni necessari alla sua realizzazione e al suo esercizio, quali trasformatori, quadri elettrici, opere di urbanizzazione indispensabili).

- h. **Estratto del catasto** con l'elenco degli oneri

- i. **Piani di progetto professionali in scala** (piani d'esecuzione, piani di dettaglio, piani di costruzione) dell'intero progetto (impianto fotovoltaico, linee di allacciamento ed eventuali impianti e installazioni necessari)

I piani tecnici di costruzione e le soluzioni tecniche speciali, soggetti a segreto commerciale, devono essere designati come tali dal richiedente.²³

j. Descrizione del progetto (rapporto tecnico) con le relative motivazioni. Nel rapporto tecnico è necessario presentare almeno i seguenti documenti:

- | Disposizione e struttura dell'impianto
- | Documentazione relativa alla struttura portante e alle fondamenta
- | Documentazione relativa ai pannelli (numero, struttura/disposizione, distanze a seconda dell'esposizione e della pendenza del terreno)
- | Eventuali recinzioni
- | Dati sul volume di produzione totale atteso di energia elettrica
- | Calcolo comprensibile della produzione di energia elettrica su base mensile, tenendo conto di eventuali ombreggiature
- | Conferma da parte del gestore di rete circa l'ubicazione dei punti di allacciamento
- | Piantina e schema dei cavi elettrici dei pannelli, degli inverter e delle stazioni di trasformazione
- | Obbligo del gestore di rete, del punto di interconnessione e del livello di rete nella fase finale. Il livello di rete e il punto di interconnessione devono essere determinati conformemente alle raccomandazioni dell'AES in base alle condizioni tecniche della rete, ai futuri sviluppi e ai costi in termini macroeconomici (approvazione della richiesta di allacciamento)
- | Informazioni fornite dal gestore di rete sui potenziamenti necessari nella fase finale del progetto
- | Copia della domanda trasmessa all'ESTI

k. Costi di costruzione approssimativi

- l. Rapporto di fattibilità**, ossia una relazione sulla capacità finanziaria del richiedente (o del costruttore o gestore dell'impianto) ai fini della realizzazione e dell'esercizio del grande impianto fotovoltaico nel rispetto dei requisiti minimi di legge e dei tempi previsti per la produzione totale attesa di energia elettrica (gestione del progetto, scadenze, approvvigionamento dei materiali, risorse, condizioni di lavoro, costi, aspettative di produzione)²⁴

m. Rapporto concernente l'impatto sull'ambiente

²³ Tali documenti non saranno resi pubblici, cfr. sez. seguente IV/D/6.

²⁴ Si consiglia di effettuare un'analisi dei rischi e delle opportunità in linea con la metodologia descritta dalle linee guida ASTRA «Gestione operativa rischi e opportunità progettuali» edizione 2022 V1.00. Il presupposto per tale comprova di fattibilità è garantire che, considerata la soglia di capacità di 2 TWh ai sensi dell'art. 71a LEn, non vengano approvati progetti con possibilità di realizzazione scarse o nulle, in quanto potrebbero impedire progetti più realizzabili.

- n. **Rappresentazione grafica** delle parti dell'impianto fotovoltaico per le quali la posa di modine sarebbe eccessiva (ad esempio per gli impianti a pannelli). Indicare per quali parti dell'impianto è prevista la rappresentazione grafica con fotomontaggi o simili e per quali la posa di modine modine (art. 51a cpv. 3 OPTC).
- o. **Studio sulle varianti di accesso:** studio utile a determinare quale variante di accesso abbia il minore impatto sull'ambiente.
- p. **Calendario dei lavori di costruzione:** questo deve indicare, tra le altre cose, se il completamento dell'impianto richiederà più di tre anni dall'inizio dei lavori (cfr. art. 91 cpv. 2 LPTC). In tal caso, è necessario inoltrare al governo, contestualmente alla domanda di costruzione, una richiesta motivata per prorogare in maniera adeguata il termine di tre anni di cui all'art. 91 cpv. 2 LPTC (cfr. anche sez. seguente III/D/11).
- q. **Concetto di smantellamento** in caso di messa fuori servizio definitiva dell'impianto, specificando le misure da adottare per ripristinare la situazione iniziale, compresa una stima dei costi e la documentazione sul finanziamento, ad esempio mediante la creazione di accantonamenti (cfr. anche sez. seguente III/D/12).
- r. Riserva di eventuali ulteriori indicazioni, allegati e documenti giustificativi, in base al progetto e alla legge edilizia del comune di ubicazione.

La pratica relativa alla domanda di costruzione deve essere presentata in **sei** copie.

È nell'interesse del richiedente che la pratica sia completa e priva di difetti. Eventuali ritardi possono comportare gravi conseguenze a causa del campo di applicazione meramente temporaneo dell'art. 71a LEn.

Per ragioni di coordinamento, la domanda di costruzione destinata al comune e la richiesta di approvazione del progetto per gli impianti elettrici destinata all'ESTI devono essere presentate nello stesso momento (cfr. sez. seguente III/G).

4. Posa di modine e rendering

Ai sensi dell'art. 43 OPTC, per progetti di costruzione visibili dall'esterno devono essere posate modine.

Nel caso di grandi impianti fotovoltaici, consideratene le grandi dimensioni e l'ubicazione generalmente periferica, potrebbe essere necessario accontentarsi di un rendering invece di ricorrere alla posa di modine. Di conseguenza si può fare a meno, del tutto o in parte, della posa di modine se alla domanda viene allegato un rendering dell'impianto (art. 51a cpv. 3 OPTC).

I documenti relativi al rendering vanno esposti pubblicamente e devono quindi essere visibili a tutti proprio come le modine. I richiedenti presentano un concetto in cui viene indicato per quali parti dell'impianto è previsto un rendering e per quali parti, invece, la posa di modine. Nel testo di pubblicazione il comune dovrà indicare per quali parti dell'impianto è disponibile un rendering tra i documenti esposti. Il rendering in sé non deve essere pubblicato; occorre solo specificare dove e quando potrà essere visionato. Si raccomanda invece ai comuni di rendere accessibile il rendering sul proprio sito web tramite un link nel testo di pubblicazione digitale.

5. Esame provvisorio del comune

Ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OPTC, l'autorità edilizia comunale è tenuta a verificare la completezza delle domande di costruzione e a sottoporre il progetto a un esame materiale preliminare. Se la domanda è incompleta o presenta evidenti difetti non può essere accettata dal comune. In questo caso, l'autorità edilizia comunale assegna al richiedente entro 20 giorni dal recapito un termine adeguato per completare o migliorare la domanda di costruzione.

L'esame preliminare formale e materiale delle domande di costruzione di grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEné potrebbe rappresentare una sfida considerevole per le autorità edilizie comunali. A differenza di altri impianti di grandi dimensioni con un impatto significativo sul territorio, sull'ambiente e sull'urbanizzazione, i grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEné non sono oggetto di una pianificazione delle utilizzazioni precedentemente approvata dal Governo con il coinvolgimento delle autorità cantonali, pianificazione su cui l'autorità edilizia comunale potrebbe basare l'esame provvisorio ai sensi dell'art. 44 OPTC.

Alla luce delle precedenti considerazioni, i comuni possono, a loro piena discrezione, chiedere supporto al Cantone, quantomeno per l'**esame di completezza**, sebbene l'esame materiale preliminare e l'esame di completezza preliminare di cui all'art. 44 cpv. 1 OPTC spettino di per sé al comune.

6. Esposizione pubblica e pubblicazione

Al termine dell'esame provvisorio previsto dall'art. 44 cpv. 1 OPTC, il comune espone pubblicamente la pratica completa relativa alla domanda di costruzione (comprensiva della domanda di costruzione, della domanda EFZ e delle richieste di autorizzazioni supplementari), unitamente alla documentazione necessaria, al rapporto concernente l'impatto sull'ambiente e a ulteriori rapporti e documenti giustificativi. Devono essere presentate anche le visualizzazioni degli impianti progettati in modo che le parti interessate possano farsi un'idea e capire se si può fare a meno, in tutto o in parte, di eventuali modine.

Per motivi di riservatezza, sono esclusi dalla consultazione, e non devono quindi essere pubblicati, solo i rapporti sui finanziamenti ricevuti dagli investitori e le partecipazioni nonché i piani tecnici di costruzione con le soluzioni tecniche speciali, soggetti a segreto commerciale e designati come tali dal richiedente.

L'esposizione della pratica relativa alla domanda avviene presso il comune e dura 20 giorni (art. 45 cpv. 1 OPTC).

Tutte le parti interessate hanno il diritto di consultare la domanda. A tal fine, ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 OPTC, l'esposizione della domanda di costruzione viene **pubblicata** nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune e anche nel Foglio ufficiale cantonale (cfr. anche art. 55a LPAmb).

La pubblicazione deve avere la seguente designazione: **«Grande impianto fotovoltaico ai sensi dell'articolo 71a della legge federale sull'energia»**. La pubblicazione deve contenere il nome del progetto di costruzione nonché indicazioni riguardo al committente, all'ubicazione, alla durata e al luogo dell'esposizione, alle richieste di autorizzazioni supplementari, alle zone di utilizzazione e agli inventari federali interessati secondo la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, nonché all'obbligo di EIA e alla possibilità d'opposizione. Nel testo di pubblicazione il comune dovrà indicare anche per quali parti dell'impianto è disponibile un rendering tra i documenti esposti.

Per garantire la pubblicazione (contestuale) sul Foglio ufficiale cantonale, il comune trasmette il relativo modulo all'ARE-GR²⁵, il quale provvede alla pubblicazione. Per le domande che devono essere pubblicate di giovedì sul Foglio ufficiale cantonale, il modulo deve essere inviato all'ARE-GR al più tardi entro le ore 14 del venerdì precedente, insieme alla pratica relativa alla domanda di costruzione (precedentemente sottoposta a esame preliminare). Questo anticipo è necessario ai fini della verifica e della corretta divulgazione delle informazioni fornite dai comuni, evitando così di ripetere la pubblicazione.

7. Opposizioni; partecipazione alla procedura delle associazioni ambientaliste

Nel corso dell'esposizione pubblica è possibile presentare un'opposizione scritta e motivata al comune competente. Ha diritto a opporsi chiunque abbia un legittimo interesse personale nell'impugnazione della domanda di costruzione (art. 92 cpv. 2 ultima frase LPTC in combinato disposto con l'art. 101 cpv. 2 LPTC). Le associazioni ambientaliste partecipano alla procedura come di consueto ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 LPTC. L'ARE-GR si assicura che le associazioni abbiano accesso immediato agli atti e che inoltrino la propria presa di posizione nel più breve tempo possibile (massimo 5 giorni lavorativi).

Ai richiedenti deve poi essere data la possibilità di prendere posizione in merito alle opposizioni o dichiarazioni delle associazioni ambientaliste; è nel loro interesse pronunciarsi il prima possibile.

8. Trasmissione della pratica di domanda al Cantone

L'autorità edilizia comunale competente trasmette all'ARE-GR la pratica completa relativa alla domanda di costruzione unitamente alla decisione sul consenso del comune di ubicazione ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEne (cfr. sez. seguente III/E) e dei proprietari fondiari ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEne (cfr. sez. seguente III/F) in sei copie, allegando una richiesta motivata di licenza edilizia (art. 47 OPTC).

Nella richiesta di licenza edilizia, il comune si pronuncia anche sull'ammissibilità delle parti dell'impianto ubicate all'interno della zona edificabile (fosse per le linee di allacciamento, ampliamenti stradali, ecc.) e formula eventuali condizioni e riserve al riguardo. A causa della competenza cantonale prevista dall'art. 71a cpv. 3 LEne, la decisione unica deve fare riferimento all'intero impianto, indipendentemente dal fatto che singole parti di esso si trovino all'interno di una zona edificabile (vedi sez. seguente III/10/a e b).

Per garantire uno svolgimento efficiente della procedura, il comune può inoltrare la pratica all'ARE-GR già durante il periodo di esposizione. Qualora il comune riceva opposizioni entro il termine prestabilito, provvederà a trasmetterle immediatamente all'ARE-GR insieme alla propria presa di posizione (art. 47 OPTC). È l'ARE-GR a gestire la corrispondenza scritta.

9. Consultazione degli uffici cantonali

L'ARE-GR trasmette quanto prima la pratica relativa alla domanda di costruzione agli uffici interessati affinché possano formulare la propria presa di posizione, esaminare la domanda ed eventualmente rilasciare le autorizzazioni supplementari richieste. Gli uffici interessati trasmettono quanto prima all'ARE-GR o all'UNA la propria presa di posizione sulla domanda di costruzione o sul rapporto concernente l'impatto sull'ambiente. A sua volta, l'UNA trasmette quanto prima all'ARE-GR la relazione di valutazione su tale rapporto.

²⁵ Il modulo può essere scaricato dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Modulo per la pubblicazione di domande di costruzione sul Foglio ufficiale cantonale.

In base alle prese di posizione e alle autorizzazioni supplementari ricevute nonché alla relazione di valutazione dell'UNA sul rapporto concernente l'impatto sull'ambiente, l'ARE-GR redige quanto prima la bozza del decreto governativo e la inoltra al dipartimento competente (DVS). Quest'ultimo, a sua volta, la sottopone immediatamente all'attenzione del Governo per la decisione finale.

10. Decisione

a. Decisione unica ai sensi dell'art. 59 OPTC

La decisione relativa all'autorizzazione del Governo deve avere come oggetto l'intero progetto; ciò significa, ad esempio, che non deve limitarsi alla parte del progetto necessaria per immettere nella rete almeno il 10% della produzione totale attesa entro il 31 dicembre 2025 (cfr. sez. precedente III/A/1). La decisione relativa all'autorizzazione riguarda sia l'impianto fotovoltaico in sé, sia tutte le installazioni e gli impianti accessori necessari alla sua realizzazione e al suo esercizio. Sono incluse anche le fosse e le tubature per le linee di allacciamento e le opere di urbanizzazione necessarie (cfr. sez. precedente III/A/1). Ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEne, la decisione unica cantonale deve riguardare anche le eventuali parti dell'impianto ubicate all'interno della zona edificabile. Le uniche eccezioni sono le parti di impianto la cui autorizzazione è di competenza di un'autorità federale, come ad esempio l'approvazione dei piani per i necessari collegamenti elettrici (linee di allacciamento e altre infrastrutture elettriche necessarie).

Come previsto dall'art. 59 OPTC, il Governo approva il progetto emanando una decisione unica, ossia una decisione (unica) che include la licenza EFZ, l'approvazione di parti di progetto situate all'interno della zona edificabile ed eventuali autorizzazioni cantonali supplementari (ad es. permessi di disboscamento, permessi di protezione delle acque, ecc.). Le autorizzazioni supplementari vengono inserite nel decreto governativo. La decisione unica comprende anche la discussione di eventuali prese di posizione delle associazioni ambientaliste aventi diritto a presentare ricorso e di eventuali opposizioni.

b. Condivisione della decisione unica e pubblicazione ai sensi dell'art. 20 OEIA

Il Governo condivide la decisione unica, comprensiva di eventuali parti dell'impianto situate all'interno di una zona edificabile, con il comune e direttamente con tutte le parti interessate.²⁶

Tra le parti rientrano, oltre ai richiedenti, anche le associazioni ambientaliste, purché abbiano preso parte alla procedura e trasmesso la propria presa di posizione nei tempi previsti, nonché eventuali opposenti.

Poiché la decisione unica è correlata all'EIA, viene pubblicata dalla Cancelleria dello Stato sul Foglio ufficiale cantonale (pubblicazione ai sensi dell'art. 20 OEIA).

Le parti possono presentare ricorso contro la decisione unica entro 30 giorni dalla notifica dinanzi al tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. La decisione del tribunale amministrativo potrebbe quindi essere impugnata dinanzi al tribunale federale.

²⁶ In base all'art. 87 cpv. 4 LPTC, gli articoli 58 e 59 dell'OPTC prevedono che l'autorità cantonale EFZ comunichi la decisione o la decisione unica al comune, che a sua volta la comunica alle parti insieme alla (propria) decisione edilizia comunale. Considerando che la procedura per i grandi impianti fotovoltaici deve essere conclusa rapidamente per via dei tempi stretti, l'art. 71a cpv. 3 LEne prevede una decisione unica da parte di una sola autorità cantonale. Ciò non implica solo che, nel caso dei grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEne, la decisione unica del Consiglio di Stato (sulla base di una presa di posizione pertinente del comune) debba includere anche la decisione edilizia comunale per eventuali parti dell'impianto ubicate all'interno della zona edificabile, ma anche che tale decisione unica venga notificata dalla stessa autorità cantonale. L'art. 71a cpv. 3 LEne deroga in questo senso l'art. 87 cpv. 4 LPTC; (cfr. art. 51b cpv. 1 frase 2 OPTC)

c. Excursus: durata della procedura

L'art. 49 cpv. 2 OPTC prevede termini ben precisi per l'evasione delle domande EFZ. Per progetti di costruzione che richiedono la consultazione degli uffici, un EIA o autorizzazioni supplementari (come i grandi impianti fotovoltaici), il termine per l'evasione è al massimo di cinque mesi dall'inoltro della documentazione completa della domanda di costruzione.

In presenza di opposizioni, il termine di cinque mesi decorre dalla fine della corrispondenza scritta.

Per quanto riguarda le scadenze previste dall'art. 71a LEn, il Cantone si impegna affinché il termine per l'evasione di cinque mesi sopra menzionato sia, ove possibile, inferiore.

Il comune di ubicazione e i proprietari fondiari devono essere d'accordo (art. 71a cpv. 3 LEn). Le domande prive di tali consensi obbligatori verranno considerate incomplete. Si applica pertanto l'art. 44 cpv. 2 OPTC, secondo il quale le domande incomplete del comune vengono respinte in attesa di essere perfezionate. In ogni caso, le domande inoltrate senza il consenso del comune e dei proprietari fondiari non devono ritardare l'evasione delle pratiche corredate di tale consenso. Quest'ordine di priorità può incidere sui tempi di evasione delle domande inoltrate senza il consenso del comune di ubicazione e dei proprietari fondiari. Pertanto, si consiglia vivamente di inoltrare questi consensi obbligatori insieme alla domanda di costruzione.

Per quanto riguarda la progettazione di grandi impianti fotovoltaici, oltre alla durata della procedura per il rilascio della licenza edilizia cantonale, occorre tenere conto anche della durata della procedura di approvazione dei piani da parte dell'ESTI per gli impianti elettrici (quali linee di allacciamento, trasformatori e alcune linee della rete a bassa tensione) nonché del tempo necessario per ottenere il consenso del comune di ubicazione (cfr. sez. seguente III/E) e dei proprietari fondiari (cfr. sez. seguente III/F). Come previsto dall'art. 71a cpv. 3 LEn, tali consensi costituiscono un requisito imprescindibile per il rilascio della licenza edilizia, mentre l'approvazione dei piani dell'ESTI lo è per la realizzazione del progetto.

11. Inizio dei lavori, conclusione dei lavori, estinzione della licenza edilizia; esecuzione dei lavori; inizio anticipato dei lavori

Per quanto riguarda l'inizio dei lavori, l'estinzione della licenza edilizia e la conclusione dei lavori, si applica l'art. 91 LPTC. In considerazione del termine di immissione nella rete del 31 dicembre 2025 previsto dall'art. 71a cpv. 4 LEn, il termine di due anni per l'inizio dei lavori non dovrebbe causare alcun problema. Tuttavia, potrebbero sorgere problemi in relazione al termine per la conclusione dei lavori di tre anni. Allo scadere di tale termine (e anche di un'eventuale proroga concessa dalle autorità), la licenza edilizia si estingue; di conseguenza, le parti incomplete dell'impianto fotovoltaico devono essere rimosse e va ripristinato lo stato originale (cfr. art. 91 cpv. 3 LPTC e art. 71a cpv. 5 LEn). L'art. 91 cpv. 2 ultima frase LPTC prevede che l'autorità competente per l'autorizzazione può, su richiesta motivata, prolungare in maniera adeguata il termine di conclusione dei lavori. In questo caso, la domanda deve essere presentata prima della scadenza di tale termine. Per evitare che il committente non riesca a presentare in tempo la domanda di proroga per negligenza, la sez. III/D/3 della presente guida stabilisce che la pratica relativa alla domanda di costruzione da inoltrare all'autorità edilizia deve includere, tra le altre cose, anche un calendario dei lavori di costruzione che indichi dopo quanti anni dall'inizio dei lavori è prevista la conclusione dell'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni. Se da tale calendario dovesse risultare che il completamento dell'impianto richiederà più di tre anni dall'inizio dei lavori, i richiedenti possono presentare al governo, contestualmente alla domanda di costruzione, una richiesta motivata di proroga del termine di tre anni

previsto dall'art. 91 cpv. 2 LPTC. Rendendo obbligatorio l'inserimento di un calendario dei lavori nella pratica relativa alla domanda di costruzione, si ha una maggiore garanzia che venga rispettato il termine per presentare un'eventuale domanda di proroga.

In accordo con il comune, l'UET si assicura che i lavori vengano eseguiti conformemente ai progetti approvati. Inoltre, ai sensi dell'art. 9h OEn, informa l'UFE in merito all'inizio dei lavori, alla conclusione dei lavori e alla messa in esercizio dell'impianto (completa o parziale).

La legge del Cantone dei Grigioni non consente di iniziare i lavori di costruzione prima del rilascio della licenza (inizio anticipato dei lavori).

12. Riserve e condizioni

a. Disposizioni accessorie

Se difetti di contenuto o formali del progetto di costruzione possono essere eliminati senza particolari difficoltà oppure se si impongono disposizioni per la creazione o il mantenimento dello stato legale, alla licenza vanno associate adeguate disposizioni accessorie, oneri e condizioni (art. 90 cpv. 1 LPTC).

Nel campo di applicazione dell'art. 71a possono essere imposte le seguenti disposizioni accessorie speciali (in particolare riserve e condizioni).

b. Riserva relativa al raggiungimento della soglia di capacità di 2 TWh

L'autorizzazione per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEn presuppone che, al momento del rilascio, la soglia di capacità di 2 TWh prevista dalla legge non sia ancora stata raggiunta sul territorio svizzero.

Anche se la soglia di capacità non è ancora stata raggiunta al momento della decisione, non vi è alcuna garanzia che l'impianto possa essere effettivamente costruito. Ciò può verificarsi in caso di ricorso contro l'autorizzazione e se durante la procedura viene raggiunta la soglia di capacità di 2 TWh da altri impianti. Per motivi di chiarezza, è quindi opportuno inserire una riserva corrispondente nell'autorizzazione.

c. Riserva sulla produzione minima di energia elettrica

Ai sensi dell'art. 71a cpv. 2 LEn, per ottenere l'autorizzazione è necessario raggiungere una certa produzione minima di energia elettrica annuale e invernale.

Nella procedura per il rilascio della licenza edilizia, i dati sulla produzione di energia elettrica forniti dai richiedenti devono essere sottoposti a un controllo di plausibilità basato su metodi e modelli di calcolo collaudati. Se, alla luce di tali controlli, si può presumere che le prestazioni dichiarate siano plausibili, il requisito di cui all'art. 71a cpv. 2 LEn è da considerarsi soddisfatto e l'autorizzazione può essere rilasciata.

Nell'autorizzazione si fa riserva sul fatto che il Cantone non garantisce che i dati di produzione indicati nella domanda di costruzione saranno effettivamente raggiunti e che, di conseguenza, il Cantone non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di una produzione inferiore, in particolare se dovuta a fattori imprevedibili che influiscono sulla produzione, come una durata del soleggiamento eccezionalmente bassa, nevicate particolarmente abbondanti, fenomeni naturali o simili.

d. Obbligo di smantellamento

Ai sensi dell'art. 71a cpv. 5 LEn, i grandi impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEn che per qualsiasi motivo vengono messi definitivamente fuori servizio, devono essere completamente smantellati e deve essere ripristinata la situazione iniziale. A tal fine, i richiedenti devono specificare nella domanda di costruzione quali misure occorre intraprendere per lo smantellamento completo dell'impianto e come queste devono essere finanziate mediante un apposito concetto di smantellamento.

Data la portata dei progetti, si può presumere che gli oneri finanziari associati a un eventuale smantellamento siano considerevoli. L'obbligo di smantellamento previsto dall'art. 71a cpv. 5 LEn implica l'obbligo per i gestori di sostenere questi costi. Bisogna evitare che in caso di fallimento della società di gestione o di insolvenza del proprietario fondiario, i costi di smantellamento finiscano per essere a carico della collettività.

Alla luce di ciò, si raccomanda ai comuni di trovare un accordo con i richiedenti o i gestori per garantire la copertura dei costi di smantellamento e ripristino, ad esempio mediante fondi di smantellamento, dichiarazioni fideiussorie o garanzie bancarie.

Inoltre, al momento dell'inoltro della domanda al Cantone, i comuni possono chiedere all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni di inserire nella licenza edilizia condizioni specifiche volte a garantire la copertura dei costi per l'adempimento dell'obbligo di smantellamento e ripristino della situazione iniziale (art. 51d cpv. 1 OPTC).

Qualora ciò venga richiesto dal comune, il Cantone è tenuto a inserire una clausola opportuna nell'autorizzazione (art. 51d cpv. 2 OPTC).

Anche i proprietari fondiari dovrebbero esigere una garanzia finanziaria per i costi di smantellamento con il loro consenso previsto dall'art. 71a cpv. 3 LEn, soprattutto perché in caso di fallimento del superficiario o del gestore, spetta a loro in via sussidiaria provvedere allo smantellamento dell'impianto.

E. Consenso del comune di ubicazione

1. Requisiti del consenso

L'art. 71a cpv. 3 LEn prevede che il comune di ubicazione dia il proprio consenso alla realizzazione dell'impianto. Se un impianto si estende sul territorio di più comuni, è necessario ottenere il consenso di tutti i comuni coinvolti. Tale consenso costituisce un requisito imprescindibile per il rilascio della licenza edilizia e deve essere presentato insieme alla domanda di costruzione. In caso contrario, si applica l'art. 44 cpv. 2 OPTC.²⁷

2. Competenze e procedure intracomunali

Come previsto dall'art. 9f OEn, se il diritto cantonale o comunale non stabilisce una competenza diversa, il consenso del comune deve essere ottenuto con la stessa procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali.

²⁷ L'evasione delle pratiche inoltrate senza il consenso del comune di ubicazione non deve ritardare l'evasione delle pratiche corredate di tale consenso. Le domande di costruzione complete hanno la priorità sulle altre.

Attualmente non esiste una base giuridica cantonale che preveda una diversa competenza comunale o una diversa procedura. La disposizione federale dell'art. 9f OEn abroga nello specifico la competenza sussidiaria del municipio di cui all'art. 37 cpv. 1 LCom, in base al quale il municipio adempie tutti i compiti non attribuiti a un altro organo dal diritto di rango superiore oppure dal diritto comunale. Tuttavia, i comuni sono liberi di definire la procedura e la competenza per il consenso obbligatorio in deroga all'art. 9f OEn. A tal fine, è necessario un adeguamento dello statuto comunale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LCom.

In assenza di un regolamento comunale che disciplini la procedura o la competenza, ai sensi dell'art. 9f OEn l'autorità responsabile della promulgazione delle leggi comunali, ovvero l'organo legislativo (gli elettori o il parlamento comunale), è quindi tenuta a fornire il consenso previsto dall'art. 71a cpv. 3 LEne. La procedura applicabile è quella decisiva per la legislazione. Ciò significa che:

- | nei comuni privi di parlamento comunale, la promulgazione delle leggi è affidata agli aventi diritto di voto (art. 14 cpv. 1 lett. b LCom)
- | nei comuni dotati di parlamento, tutto dipende dal fatto che il diritto comunale preveda un referendum obbligatorio o facoltativo per la promulgazione delle leggi comunali (art. 15 cpv. 2 LCom): se il diritto comunale prevede un referendum legislativo obbligatorio, il consenso spetta agli elettori, anche nei comuni dotati di parlamento. Se, invece, il diritto comunale prevede solo un referendum legislativo facoltativo, il consenso del comune rientra nella competenza del popolo sovrano solo se il referendum facoltativo è effettivamente indetto contro la decisione parlamentare. Se il referendum facoltativo non viene indetto, la decisione parlamentare sancisce l'approvazione del grande impianto fotovoltaico progettato.

Se il comune è anche proprietario fondiario del terreno interessato dal grande impianto fotovoltaico, è tenuto altresì a concedere i diritti reali necessari (quali proprietà, diritti di superficie). Di norma, l'organo responsabile della relativa alienazione del terreno o concessione dei diritti di superficie è quello legislativo, vale a dire la stessa autorità che, in assenza di disposizioni comunali contrarie, è anche responsabile del consenso (politico) previsto dall'art. 71a cpv. 3 LEne. È pertanto opportuno, in questi casi, sincronizzare entrambe le attività con l'organo legislativo competente (assemblea comunale o parlamento comunale, se presente).

Lo stesso vale se il proprietario del terreno interessato dall'impianto in questione è il comune patriziale. Solitamente, si tratta di un patrimonio di godimento, motivo per cui la relativa alienazione del terreno o concessione dei diritti di superficie (oltre alla decisione del comune patriziale in quanto proprietario fondiario) richiede generalmente anche una decisione della comunità politica, che è soggetta alle stesse norme sulla competenza cui sono soggetti l'alienazione o i gravami reali sulla proprietà comunale.

F. Consenso del proprietario fondiario

1. Requisiti del consenso

L'art. 71a cpv. 3 LEne prevede anche il consenso del proprietario fondiario come prerequisito per il rilascio della licenza edilizia. Non si tratta di una condizione valida solo per i grandi impianti fotovoltaici; ogni domanda di costruzione richiede il consenso del proprietario fondiario (cfr. art. 89 cpv. 3 LPTC).

Di norma, il requisito del consenso si considera soddisfatto se i richiedenti provano la propria legittimità mediante un contratto di superficie autenticato con atto pubblico. La servitù non deve necessariamente essere già iscritta nel registro fondiario al momento del rilascio della licenza edilizia. È sufficiente che lo sia al più tardi all'inizio dei lavori.

2. Il comune in quanto proprietario fondiario

Gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni tendono a essere costruiti nelle zone alpine. Capita relativamente spesso, quindi, che sia il comune il proprietario fondiario del terreno interessato dal progetto.

Per l'approvazione di un progetto, il comune deve fornire il proprio consenso in qualità di proprietario fondiario concedendo diritti reali (limitati). In genere, tale competenza è disciplinata dalla legge cantonale, di solito dalla Costituzione. Questa competenza spetta spesso all'organo legislativo, purché si vada oltre la competenza finanziaria del municipio o si superi un determinato periodo di tempo.

Nel caso in cui l'organo legislativo comunale debba prendere posizione in merito a un diritto reale (alienazione, concessione dei diritti di superficie, ecc.), è consigliabile presentare il consenso politico del comune ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn e il consenso del comune in qualità di proprietario fondiario in forma sincronizzata con l'organo legislativo competente (assemblea comunale o parlamento comunale, se presente) (cfr. sez. precedente III/E/2). Idealmente, questi consensi dovrebbero essere allegati alla domanda di costruzione (cfr. sez. precedente III/E/1).

3. Il comune patriziale in quanto proprietario fondiario

In alcuni casi, la superficie da utilizzare può essere un cosiddetto patrimonio di congodimento (ad es. zone alpine, pascoli o boschi) che può appartenere al comune patriziale. Il patrimonio di congodimento rappresenta una categoria patrimoniale soggetta a norme specifiche.

In linea di principio, il patrimonio comunale è amministrato dalla comunità che ne detiene la proprietà (cfr. art. 90 cpv. 1 lett. b LCom). Tuttavia, questo principio viene violato nell'amministrazione del patrimonio di congodimento. Il comune politico, a cui spetta l'intero beneficio di questa categoria patrimoniale, vanta un elevato livello di competenza amministrativa, anche se il patrimonio appartiene al comune patriziale, il quale non può agire in modo del tutto indipendente dal comune politico (in quanto proprietario della cosa) nemmeno in caso di alienazione del patrimonio di congodimento di proprietà patriziale. Pertanto, non è possibile procedere all'alienazione senza il consenso esplicito del proprietario, cioè del comune politico. All'alienazione è parificata la costituzione di diritti di superficie e di sorgente nonché di altri diritti di congodimento reali o personali della durata di 30 o più anni, cosa che si verifica di solito.

Pertanto, la concessione di diritti reali su una proprietà fondiaria che costituisce un patrimonio di congodimento richiede sia una decisione del comune patriziale (in quanto proprietario fondiario) che una decisione del comune politico (in quanto utente del patrimonio di congodimento). Idealmente, queste decisioni dovrebbero essere allegate alla domanda di costruzione (cfr. sez. precedente III/E/1).

A tal proposito, va ricordato che l'eventuale ricavo realizzato dalla concessione di diritti di superficie, considerata alla stregua di un'«alienazione» ai sensi dell'art. 46 cpv. 6 LCom, rientra in un conto dei ricavi delle vendite di terreno, come previsto dall'art. 46 cpv. 4 e 5 LCom.

4. Indennizzo e garanzia dei costi di un eventuale smantellamento

Il tipo e l'entità dell'indennizzo che il proprietario fondiario voglia chiedere per mettere a disposizione il suo terreno per la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico sono soggetti a trattativa. Se si tratta di un indennizzo finanziario, l'importo dovrebbe basarsi sul valore venale consueto del diritto concesso (per l'indennizzo destinato ai comuni in quanto proprietari fondiari, si veda la sez. seguente IV/B).

Si consiglia quindi vivamente di mettersi d'accordo con il superficiario in merito a una garanzia dei costi di smantellamento di cui all'art. 71a cpv. 5 LEn. Qualora il superficiario non potesse adempiere da solo all'obbligo di smantellamento, ad esempio in caso di fallimento, tale obbligo spetterebbe in via sussidiaria al proprietario fondiario, il quale può decidere di ridurre al minimo questo rischio imponendo al superficiario di contribuire a un fondo di smantellamento o di impegnarsi in dichiarazioni fideiussorie, garanzie reali o personali, garanzie ipotecarie, garanzie bancarie o altre garanzie.

5. Diritto fondiario rurale, diritto agrario

La costituzione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico richiede di norma una licenza ai sensi della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), che in linea di principio può essere concessa in presenza di una licenza EFZ. L'organo competente è l'IRFRC.

Inoltre, se i terreni interessati sono superfici agricole utili o aree di pascolo estivo, potrebbero sorgere conflitti con eventuali contratti di affitto agricolo in essere. A questo proposito, occorre consultare gli affittuari.

Per ultimo, ma non per importanza, le ubicazioni in cui deve essere installato l'impianto fotovoltaico, incluse le relative installazioni, possono essere migliorate in conformità con la legge agraria (miglioramenti strutturali o migliorie). In tal caso si rende necessaria un'autorizzazione per modificare la destinazione e/o frazionare i terreni ai sensi dell'art. 102 LAgr. Le domande devono essere presentate all'UAG, solitamente tramite l'ufficio del registro fondiario. L'autorità decisionale è il DVS.

Ulteriori informazioni sul rapporto tra agricoltura e impianti fotovoltaici sono contenute nella scheda informativa «Impianti fotovoltaici su superfici d'estivazione», pubblicata da Plantahof e dall'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione.

G. Coordinamento con la procedura di approvazione dei piani dell'ESTI

L'autorizzazione degli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole previsti dalla LIE, compreso l'allacciamento alla rete con la stazione di trasformazione e le relative linee, spetta alla Confederazione e richiede l'approvazione dei piani da parte dell'ESTI. In questo rientrano anche le linee della rete di distribuzione a bassa tensione, sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale (cfr. art. 1 cpv. 2 OPIE). L'art. 71a cpv. 1 lett. c LEn non prevede per questi impianti un'esenzione dall'obbligo di pianificazione né una revoca della competenza federale. Queste parti dell'impianto non sono dunque oggetto della decisione unica relativa all'approvazione cantonale. La limitazione delle competenze si basa sulle disposizioni federali.

La richiesta di approvazione dei piani deve essere presentata dal richiedente direttamente all'ESTI. Spetta al richiedente richiedere le autorizzazioni federali necessarie contestualmente alla domanda di autoriz-

zazione unica cantonale, al fine di garantire un'esecuzione e una messa in esercizio tempestive. A questo proposito, va ricordato che la soglia di capacità di 2 TWh dipende dal passaggio in giudicato di tutte le autorizzazioni richieste per il progetto, compresa l'approvazione dei piani da parte della Confederazione. Si consiglia pertanto di presentare la richiesta di approvazione dei piani contestualmente alla domanda di autorizzazione cantonale.

Le due autorità, federale e cantonale, preposte al rilascio delle licenze devono garantire un coordinamento materiale. A tal fine, i richiedenti sono tenuti a indicare nella procedura di autorizzazione cantonale dove si trova il punto di allacciamento alla rete. Quest'ultimo deve essere stabilito in modo vincolante con il gestore di rete al momento della presentazione della domanda, al fine di consentire l'allacciamento dell'impianto all'intera produzione. Inoltre, il progetto di allacciamento alla rete deve figurare ed essere preso in considerazione nel rapporto concernente l'impatto sull'ambiente. I richiedenti devono pertanto contattare il gestore di rete a tempo debito. A tal proposito, è necessario attenersi alle procedure di notifica vigenti presso il gestore di rete e presentare una richiesta di allacciamento tecnico allo stesso gestore. Sono determinanti i requisiti per il punto di allacciamento alla rete in linea con le raccomandazioni dell'AES «Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen an das Mittel- und Hochspannungsnetz (NA/EEA-NE3-5 – CH 2022)» (Allacciamento alla rete a media e alta tensione per impianti di produzione di energia elettrica).

I requisiti strutturali (cavidotti, scavi, modifiche del terreno, ecc.) per la linea di allacciamento alla rete (fino al punto di allacciamento) vengono valutati e approvati nell'ambito della procedura cantonale. Unitamente alla domanda di autorizzazione unica cantonale, devono essere presentati i documenti per l'allacciamento alla rete, in particolare secondo quanto previsto dal paragrafo precedente, sez. IV/D/3. Infine, l'autorizzazione cantonale prevede che prima dell'inizio dei lavori passi in giudicato la decisione di approvazione dei piani per l'allacciamento alla rete.

IV. Excursus: sussidi, indennizzi per i comuni e aspetti del diritto in materia di appalti pubblici

A. Sussidi (rimunerazione unica) della Confederazione

La remunerazione unica, la relativa procedura di domanda e il calcolo della sua entità sono illustrate nel dettaglio nella versione modificata dell'OPEn del 17 marzo 2023. Ai sensi dell'art. 38b OPEn, la remunerazione unica per gli impianti di cui all'art. 71a cpv. 2 LEnE corrisponde ai costi scoperti, ma ammonta al massimo al 60% dei costi di investimento computabili. Il calcolo dei costi non coperti si basa sulla sezione 3 dell'allegato 4 dell'OPEn. Nell'ordinanza si opera una distinzione tra deflussi di denaro computabili (costi di investimento computabili, costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione, altri costi d'esercizio, costi per il monitoraggio scientifico e accantonamenti per lo smantellamento) e afflussi di denaro da computare (principalmente i proventi ricavati dalla vendita di energia elettrica). I deflussi di denaro computabili e gli afflussi da computare devono essere presi in considerazione per il periodo di utilizzazione dei moduli fotovoltaici, ossia 30 anni, e gli investimenti sono ammortizzati per lo stesso periodo.

La domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica deve essere inoltrata all'UFE e può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato (art. 46i OPEn). Deve contenere tutte le indicazioni e i documenti secondo l'allegato 2.1 numero 5.1 nonché un calcolo della redditività. Il calcolo della redditività deve essere effettuato sulla base delle disposizioni per il calcolo dei costi scoperti secondo l'allegato 4 (art. 46i cpv. 3 e 4 OPEn).

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'UFE garantisce la remunerazione unica con una decisione di principio (art. 46j OPEn).

Il criterio di «immissione parziale» citato nell'art. 71a cpv. 4 LEnE viene spiegato nell'art. 46k OPEn come segue: entro il 31 dicembre 2025, l'impianto deve immettere in rete almeno il 10% della produzione attesa totale o 10 GWh di energia elettrica all'anno. Il fattore decisivo per il rispetto del criterio è la somma del consumo proprio e della produzione eccedente.

Dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio, che deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 5.2 (art. 46l OPEn). Al più tardi un anno dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori (art. 46m OPEn). Dopo il terzo anno completo di esercizio occorre notificare all'UFE la produzione netta annua dell'impianto dalla messa in esercizio completa, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale (1° ottobre - 31 marzo) per kW di potenza installata (art. 46o OPEn).

Per determinare definitivamente la remunerazione unica, i costi scoperti vengono calcolati sulla base del costo del capitale e dello scenario dei prezzi che vigevano al momento in cui è stata data la garanzia di principio (art. 46p cpv. 2 OPEn). Una volta fissati definitivamente, i due parametri non subiranno più modifiche alla luce della nuova situazione del mercato. La remunerazione unica è fissata sull'importo più basso dei valori di cui all'art. 46p cpv. 1 lett. a-c OPEn. Ai sensi dell'art. 46q OPEn, il versamento della remunerazione unica può avvenire in più tranches.

I costi di investimento computabili sono calcolati conformemente all'art. 46r OPEn secondo le specifiche dell'art. 61 capoversi 1-3. Sono inclusi i costi relativi a tutto ciò che viene menzionato nell'art. 9c OEn (cfr. sez. III/A/1), tra cui le linee di allacciamento, nonché le misure di protezione, ripristino e sostituzione ai sensi della LPN, a condizione che vengano disposte insieme alla licenza edilizia.

B. Indennizzo dei comuni

1. Situazione iniziale

Per la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico di cui all'art. 71a cpv. 3 LEn, sono necessari, oltre alla licenza edilizia cantonale, da un lato il consenso del comune o dei comuni di ubicazione e dall'altro il consenso del proprietario fondiario.

A livello comunale, si possono verificare le seguenti casistiche:

- | il comune è interessato solo in quanto comune di ubicazione
- | il comune è interessato sia in quanto comune di ubicazione che in quanto proprietario fondiario

In entrambi i casi, ci si chiede se e, in caso affermativo, in che misura il comune debba o possa chiedere un corrispettivo (indennizzo) in quanto semplice comune di ubicazione oppure in quanto comune di ubicazione e proprietario fondiario.

2. Se il comune è interessato solo in quanto comune di ubicazione

a. Osservazioni fondamentali

Per quanto riguarda il «consenso del comune di ubicazione» di cui all'art. 71a cpv. 3 LEn, si tratta di una decisione politica o di una decisione politica di principio presa dal comune in merito alla possibilità di costruire un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni sul proprio territorio. Questa sovranità comunale è stata introdotta in un certo senso per sopperire al fatto che il popolo non ha alcun potere decisionale, essendo gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEn esenti dall'obbligo di pianificazione delle utilizzazioni. I materiali del Consiglio di Stato parlano di «ragioni democratiche». Servirebbe «il consenso degli elettori, degli abitanti del comune». Questa sarebbe «la garanzia democratica che un progetto non venga realizzato contro la volontà del popolo».

In pratica, alcuni comuni si chiedono se possano o meno chiedere un corrispettivo al committente o al gestore in relazione agli impianti fotovoltaici costruiti sul loro territorio oppure in cambio del loro «consenso politico in quanto comuni di ubicazione». Sebbene questo non causi particolari problemi nel caso in cui il comune è anche proprietario fondiario, se vengono rispettati alcuni principi fondamentali come il principio dell'uguaglianza giuridica (cfr. sez. seguente 3), tale corrispettivo è soggetto a restrizioni per ragioni inerenti al principio di legalità nei casi in cui il comune può dare il proprio consenso unicamente in quanto comune di ubicazione, a seconda del tipo e dell'entità del corrispettivo stesso.

b. Indennizzo sotto forma di imposta

La riscossione di un indennizzo in denaro, sia esso sotto forma di indennizzo forfettario annuale o di tassa basata sulla produzione (spesso chiamata «iniziativa del centesimo solare», ad es. 1 ct. per kWh prodotto) dovrebbe essere qualificata come **imposta** (non soggetta a condizioni) ai sensi della legge fiscale. Per poter imporre quanto precede, è necessario che vi sia una base giuridica sufficiente, base che, a livello cantonale, non esiste. Al contrario, i comuni sarebbero autorizzati a creare tale base giuridica a livello comunale ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LImpCC, in quanto l'elenco delle possibili imposte comunali contenuto nel suddetto capoverso non è esaustivo. Piuttosto, con tale formulazione aperta, il legislatore cantonale ha voluto lasciare ai comuni la competenza di introdurre altre imposte comunali specifiche. I comuni avrebbero quindi il diritto, ad esempio, di introdurre una «tassa solare». Sarebbe quindi plausibile la creazione di una base giuridica per l'imposizione di una tassa destinata al comune per la costruzione di un

impianto fotovoltaico di grandi dimensioni. In questo senso, non sarebbe necessario collegare la questione al consenso in quanto comune di ubicazione; la tassa sarebbe piuttosto associata alla costruzione o all'autorizzazione dell'impianto. Va aggiunto che, ai sensi dell'art. 26 LImpCC, l'introduzione di una tassa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni richiederebbe una legge in senso formale, che sarebbe soggetta all'approvazione costitutiva da parte del Governo.

c. Tassa sul plusvalore

Nella pratica si sta valutando inoltre di introdurre una tassa sul plusvalore ai sensi dell'art. 5 LPT, in cui il valore aggiunto non sarebbe determinato dalla pianificazione (ad es. un azzonamento, un cambio di destinazione o un aumento della densità edificatoria), ma dal rilascio di un'autorizzazione. Dovrà essere chiarito in modo più dettagliato se una richiesta di questo tipo possa reggere dal punto di vista giuridico.

d. Altre indennità

Potrebbero essere previsti ulteriori corrispettivi per il rilascio del consenso politico del comune di ubicazione ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEne. Ad esempio, i comuni potrebbero subordinare il proprio consenso al fatto che i richiedenti o i gestori si impegnino a garantire la copertura dei costi di smantellamento e ripristino contribuendo a un fondo di smantellamento o mediante dichiarazioni fideiussorie, garanzie bancarie o simili. Tali corrispettivi sarebbero direttamente collegati all'art. 71a cpv. 5 LEne, secondo il quale gli impianti devono essere smantellati al momento della messa fuori servizio. Data la portata dei progetti, si può presumere che gli oneri finanziari associati a un eventuale smantellamento siano considerevoli. L'obbligo di smantellamento previsto dall'art. 71a cpv. 5 LEne implica l'obbligo per i gestori di sostenere questi costi. Bisogna evitare che in caso di fallimento della società di gestione o di insolvenza del proprietario fondiario, i costi di smantellamento finiscano per essere a carico della collettività.

Si potrebbe quindi pensare di subordinare il consenso politico all'impegno del gestore di provvedere alla manutenzione delle strade comunali che conducono all'impianto per tutta la durata della costruzione e dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico.

3. Se il comune è interessato (anche) in quanto proprietario fondiario

Come già accennato, l'obbligo di versare un indennizzo non genera problemi se il comune è anche proprietario del terreno su cui deve essere costruito l'impianto. Naturalmente il comune può richiedere un indennizzo (canone del diritto di superficie) per la messa a disposizione del fondo dove verrà costruito l'impianto. Il comune è libero di decidere se e a quali condizioni concedere al superficiario l'usufrutto del fondo di sua proprietà. Se le parti non si accordano sull'indennizzo, il comune può anche negare all'investitore di utilizzare il terreno di sua proprietà.

Come indennizzo si può concordare ad esempio un canone del diritto di superficie forfettario annuo commisurato alla superficie utilizzata oppure il cosiddetto centesimo solare in base alla produzione di energia elettrica o ancora una combinazione di entrambi.

L'indennizzo in questione deve essere versato sul conto dei ricavi delle vendite di terreno a condizione che il fondo utilizzato sia un patrimonio di godimento e che la concessione dei diritti possa essere parificata a un'«alienazione» ai sensi dell'art. 46 LCom.

In esame vi è anche l'obbligo del superficiario di costituire un fondo di smantellamento nel caso in cui l'impianto di cui all'art. 71a cpv. 5 LEne debba essere smantellato e detto superficiario non sia più nelle condizioni di finanziare lo smantellamento perché insolvente, per cui i costi sarebbero a carico del proprietario fondiario o della collettività.

4. Il comune in quanto (co)investitore

Il comune potrebbe partecipare alla costruzione di un grande impianto fotovoltaico.

C. Aspetti del diritto in materia di appalti pubblici

Le questioni sul diritto in materia di appalti pubblici emergono al di fuori e indipendentemente dalla procedura di autorizzazione, ma possono incidere notevolmente sulla tempistica e sull'iter di progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici. La Conferenza sugli appalti pubblici ha commissionato una relazione giuridica su questi temi.¹ Di seguito vengono presentati, in modo sintetico e senza pretese di esaustività, alcuni aspetti e questioni importanti e specifici.

1. Campo di applicazione soggettivo del diritto in materia di appalti pubblici (chi acquista?)

La questione dell'assoggettamento dipende innanzitutto da chi richiede una prestazione di questotipo (campo di applicazione soggettivo), in particolare se si tratta dei comuni e delle loro unità amministrative (ad es. la compagnia elettrica comunale), delle società energetiche e dei gestori delle reti di distribuzione o di altre imprese private e così via.

a. Comuni e altri committenti pubblici

Per le commesse relative ai grandi impianti fotovoltaici, i comuni, le unità amministrative e le istituzioni di diritto pubblico sono in linea di principio soggetti alla legge sugli appalti pubblici, ad eccezione delle loro attività commerciali (art. 4 cpv. 1 CIAP).²

b. Enti aggiudicatori pubblici e privati nella fornitura di energia elettrica

Possono essere soggette alla legge sugli appalti pubblici sia le imprese pubbliche che private in quanto enti aggiudicatori (per il campo della fornitura di energia elettrica cfr. art. 4 cpv. 2 lett. B CIAP), ma solo nell'area principale della loro attività (art. 4 cpv. 3 CIAP). La produzione di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili come il fotovoltaico si svolge al di fuori di questa area principale. Nel caso di una società energetica o di un gestore della rete di distribuzione, tuttavia, la produzione di energia elettrica con il fotovoltaico può anche servire alle attività settoriali dell'impresa, il che a sua volta comporta l'obbligo di indire una gara d'appalto una volta raggiunti i valori soglia.³

c. Altre imprese private

Per quanto riguarda le altre imprese private non legate allo Stato o ad attività settoriali, in linea di principio si può presumere che siano esenti dall'assoggettamento, purché non svolgano una funzione pubblica nella realizzazione e nella gestione degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

¹ BRIGITTE KRATZ, Rechtsgutachten zu beschaffungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Realisierung von Photovoltaik-Anlagen («Solar-Anlagen»), 25. August 2023. La relazione Kratz può essere consultata sul sito della Conferenza cantonale dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA): <https://www.bpuk.ch/bpuk/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/bereich-oef-fentliches-beschaffungswesen>.

² Nella relazione Kratz, punto 97 e segg. si ritiene che nella fase di progettazione degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni si possa attualmente individuare un mercato o un'area di concorrenza che potrebbe comportare un mancato assoggettamento.

³ Sull'argomento cfr. la relazione Kratz (vedi nota [aggiornare la nota 1 sopra!]), punto 105 e segg.

d. Importanza delle sovvenzioni federali

Per un singolo progetto può quindi verificarsi un assoggettamento ad hoc alla legge sugli appalti pubblici, indipendentemente dall'aggiudicatario, in caso di un sovvenzionamento con fondi pubblici per oltre il 50% dei costi complessivi (art. 4 cpv. 4 lett. b CIAP). In base alle spiegazioni contenute nella relazione, è evidente che la remunerazione unica prevista dall'art. 71a cpv. 4 LEn (cfr. in merito la sez. IV.A) non comporta tale assoggettamento parziale, in quanto la soglia del 50% non può essere raggiunta se si considera il ciclo di vita.⁴

2. Campo di applicazione oggettivo del diritto in materia di appalti pubblici (cosa viene acquistato?)

Se si vuole affermare un assoggettamento soggettivo alla legge sugli appalti pubblici, occorre poi verificare se la singola aggiudicazione è un appalto pubblico ai sensi dell'art. 8 CIAP (campo di applicazione oggettivo).

a. Commesse per prestazioni (prestazioni edili, forniture e prestazioni di servizio)

Le commesse per prestazioni edili, forniture e prestazioni di servizio in relazione a grandi impianti fotovoltaici sono, in linea di principio, soggette al diritto in materia di appalti pubblici una volta raggiunti i valori soglia (art. 8 cpv. 2 CIAP). Esistono tuttavia diverse eccezioni nel campo di applicazione oggettivo. In base alle spiegazioni contenute nella relazione, specialmente i requisiti applicativi della cosiddetta "clausola d'urgenza" (art. 21 cpv. 2 lett. d CIAP) sono tendenzialmente soddisfatti nel caso degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni («Solar Express»)⁵. Da ciò non è tuttavia possibile trarre un'esenzione generale; occorre piuttosto valutare la situazione caso per caso. Va sottolineato inoltre che, secondo la giurisprudenza, i vincoli temporali non possono essere dovuti alla negligenza del committente.

b. Stipula di contratti di superficie e di servitù da parte dei comuni

Se i comuni stipulano contratti di superficie con i promotori di progetti relativi a impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (cfr. in merito la sez. III/F.), si tratta di operazioni di alienazione che, in linea di principio, non sono soggette all'obbligo di gara d'appalto. Un'eccezione è prevista in casi isolati, se il comune stesso diventa parte attiva o se con il contratto di superficie vengono perseguiti anche interessi pubblici, come ad esempio l'approvvigionamento elettrico del comune.⁶

3. Raccomandazioni su come procedere nell'ambito del diritto in materia di appalti pubblici

Le questioni relative al diritto in materia di appalti pubblici devono essere prese in considerazione fin dalle prime fasi della pianificazione del progetto e devono essere sempre tenute in conto anche dai comuni, in base al loro specifico ruolo nel progetto. Nella relazione commissionata dalla Conferenza sugli appalti pubblici vengono formulate ulteriori raccomandazioni su come procedere nell'ambito del diritto sugli appalti pubblici, a cui si fa qui riferimento.⁷ La valutazione dell'assoggettamento di un progetto alla legge sugli appalti pubblici deve sempre essere effettuata caso per caso. In presenza di dubbi, si consiglia di indire una gara d'appalto pubblica.

⁴ Relazione Kratz, punto 156 e segg.

⁵ Relazione Kratz, punto 133 e segg.

⁶ Relazione Kratz, punto 179 e segg. Bisognerebbe approfondire la situazione se ci sono più parti interessate.

⁷ Relazione Kratz, punto 174 e segg.

V. Buona prassi dopo un anno di «offensiva solare»

A. Introduzione

Dopo un anno di esperienza, l'Amministrazione del Cantone dei Grigioni desidera condividere le evidenze e la buona prassi scaturite dalle procedure di autorizzazione secondo l'art. 71a LEn («offensiva solare») con i progettisti di altri grandi impianti fotovoltaici pianificati secondo l'offensiva solare nonché con altri interessati. Il presente capitolo serve a rendere accessibili a tutti le procedure elaborate durante lo scorso anno e a semplificare, ottimizzare e se possibile accelerare la pianificazione nonché la procedura di autorizzazione per progetti futuri.

L'ordine dei capitoli si orienta all'indice della guida.

B. Adeguamento di legge

Il 21 marzo 2025 il Parlamento federale ha deciso di prorogare l'offensiva solare, ciò che comporta una modifica dell'art. 71a cpv. 1, 4 e 6 LEn. Se non verrà lanciato un referendum, la disposizione modificata entrerà probabilmente in vigore il 1 gennaio 2026. I suoi effetti possono essere descritti come segue:

- | Sulla base della modifica, a beneficiare dei requisiti privilegiati secondo l'art. 71a LEn sono i grandi impianti fotovoltaici che soddisfano i requisiti relativi alla produzione di cui all'art. 71a cpv. 2 lett. a e b LEn e che vengono esposti pubblicamente entro il 31 dicembre 2025.
- | A titolo di novità, oltre alla realizzazione del grande impianto fotovoltaico in quanto tale, viene esplicitamente privilegiata anche la realizzazione delle linee di allacciamento e del necessario rafforzamento della rete.

C. Esame d'impatto ambientale (riguardo al n. II./D./2./a.)

La qualità di un RIA viene influenzata in modo determinante dalle competenze specialistiche dell'ufficio specializzato che redige il rapporto. Per un RIA di elevata qualità è fondamentale che lo studio specializzato che si occupa della sua redazione disponga di conoscenze approfondite nonché di esperienza in relazione alle circostanze locali e alle direttive specifiche dell'UNA e dell'UFAM.

Il contenuto di un RIA deve essere strutturato in modo chiaro. Un RIA completo comprende una descrizione dello stato attuale dell'ambiente, una rappresentazione dettagliata del progetto e un'analisi approfondita degli effetti attesi sull'ambiente. Vanno inoltre indicate proposte per misure di protezione, di ripristino e di sostituzione, nonché l'esame di alternative per ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente. Queste direttive garantiscono una valutazione completa dell'impatto ambientale.

Un RIA di qualità dovrebbe inoltre distinguersi per trasparenza e comprensibilità. Tutti i dati, le ipotesi e le fonti utilizzate devono essere documentati in modo chiaro e presentati in modo comprensibile. Si intende così garantire che tutte le informazioni pertinenti siano a disposizione dei responsabili decisionali e consentano di procedere a una valutazione adeguata.

Il RIA viene sempre verificato caso per caso. La verifica si basa sull'accertamento della fattispecie effettuato da specialisti e tiene conto delle caratteristiche specifiche del progetto. Per garantire una verifica approfondita ed efficiente si raccomanda di coinvolgere periti che conoscano le condizioni locali nonché le prassi procedurali dell'UNA.

Infine occorre prestare attenzione al fatto che il perimetro scelto per il RIA sia sufficientemente grande, per il caso in cui si rendessero necessari adeguamenti o modifiche al progetto (cfr. lett. f più avanti). Altrimenti in caso di modifiche e adeguamenti, per la nuova zona andrà nuovamente allestito un RIA e svolta una procedura di valutazione. È possibile evitare questo ritardo nella procedura determinando da subito un perimetro sufficientemente grande.

Il rispetto di questi principi garantisce che il RIA non solo soddisfi i requisiti di legge, ma funga anche da base affidabile per l'esame d'impatto ambientale e per le successive procedure di autorizzazione.

D. Obbligo di sostituzione (riguardo al n. II./D./2./b.)

L'esperienza mostra che spesso non è possibile adottare misure di ripristino. Per interventi inevitabili in spazi vitali degni di protezione il legislatore prevede una sostituzione ecologica. La LPN e le corrispondenti ordinanze esigono che le funzioni e i valori pregiudicati degli spazi vitali interessati vengano ripristinati in un altro luogo. Le istruzioni «Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz» dell'UFAM concretizzano queste direttive e definiscono la sostituzione reale quale misura da preferire. Il tipo, la funzione e l'estensione dello spazio vitale pregiudicato devono essere ripristinati in un altro luogo in un rapporto 1:1.

Le direttive cantonali "Richtlinie zur Bemessung der Ersatzpflicht und zur Bewertung von Ersatzmassnahmen bei Eingriffen in schutzwürdige Biotope oder in geschützte Landschaften (Richtlinie NHG-Ersatzmassnahmen)" stabiliscono che la sostituzione ecologica deve avvenire in primo luogo quale sostituzione reale, ossia tramite misure di valorizzazione a favore dello stesso tipo di biotopo.

Se una sostituzione reale non è possibile, gli interventi per i quali è necessaria una sostituzione possono essere compensati in via secondaria attraverso misure di valorizzazione a favore di un altro tipo di biotopo. In questi casi occorre dimostrare nel dettaglio il motivo per cui non sono possibili misure idonee per la sostituzione reale. Questa prova compete al committente e deve essere esposta in modo chiaro nella documentazione di progetto. In linea di principio è escluso un compenso puramente monetario.

Le misure di sostituzione devono essere definite al momento dell'autorizzazione ed essere giuridicamente tutelate. Concretamente questo significa che deve essere disponibile almeno una dichiarazione di consenso scritta e firmata dei proprietari dei fondi interessati la quale confermi che le misure di sostituzione possono essere realizzate sulla loro proprietà.

E. Spazio riservato alle acque (in merito al n. II./D./3.)

Nel caso di progetti di costruzione situati all'interno dello spazio riservato alle acque, finora l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione partiva dal presupposto che all'interesse pubblico alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico andasse attribuito un peso maggiore rispetto al divieto di costruire all'interno dello spazio riservato alle acque. Per tutte le misure edilizie o utilizzazioni che interessano lo spazio riservato alle acque ciò richiede tuttavia la presentazione di una corrispondente domanda

di autorizzazione, affinché possa essere rilasciata l'autorizzazione supplementare da coordinare. Infatti, anche in questo caso gli interventi nello spazio riservato alle acque sono soggetti a severe prescrizioni legislative previste dalla LPac e dall'OPac nonché da altri atti normativi esecutivi federali e cantonali.

La domanda deve contenere una descrizione dettagliata delle misure previste, un'analisi dei potenziali effetti sullo spazio riservato alle acque nonché le misure di protezione e di compensazione proposte. Devono inoltre essere allegati tutti i piani tecnici e le prove rilevanti concernenti il rispetto dei requisiti di legge.

F. Obiettivo di protezione in caso di pericoli naturali (riguardo al n. II./D./4.)

Sulla base delle raccomandazioni dell'UFAM e dell'UFE, nel quadro della pianificazione e della realizzazione di grandi impianti fotovoltaici secondo l'art. 71a LEn per la parte produttiva degli impianti occorre tenere conto di un obiettivo di protezione da eventi con un periodo di ricorrenza di 100 anni. A livello intercantonale vi è ampio consenso sul fatto di volersi orientare a questa raccomandazione federale allo scopo di garantire un'applicazione uniforme ed efficace delle direttive nazionali a livello cantonale. Questa direttiva garantisce che gli impianti siano sufficientemente protetti anche in caso di eventi che statisticamente si verificano una volta ogni 100 anni, come ad esempio nel caso di pericoli naturali o condizioni meteorologiche estreme. Il periodo di ricorrenza di 100 anni è stato scelto perché garantisce un equilibrio adeguato tra sicurezza necessaria e proporzionalità, in considerazione della durata di vita e dei costi di costruzione dell'impianto.

In sede di pianificazione e realizzazione di grandi impianti fotovoltaici, oltre alla parte produttiva degli impianti, compreso il deflusso di energia, occorre tenere conto delle seguenti ulteriori categorie di oggetti con il corrispondente obiettivo di protezione, rispettivamente il grado di pericolo massimo ammesso e le (combinazioni di) misure di protezione ammesse:

Categoria di oggetto	Obiettivo di protezione	Grado di pericolo massimo ammesso	(Combinazioni di) misure ammesse
impianti di produzione di energia fotovoltaica; riguarda tutte le parti degli impianti, incluso il deflusso di energia, ad eccezione di edifici e costruzioni simili a edifici	fino a 100 anni	non rilevante	<ul style="list-style-type: none"> – prova del dimensionamento degli impianti possibile – protezione dell'oggetto/delle superfici (comprese le combinazioni) possibile – protezione delle superfici, compreso il dimensionamento dell'effetto residuo – distacco artificiale di valanghe possibile
edifici e costruzioni simili a edifici non destinati a persone e animali (comprese mere stazioni di trasformatori)	fino a 300 anni	non rilevante	<ul style="list-style-type: none"> – misure di protezione degli oggetti (procedura AFG) possibili – protezione delle superfici compresa protezione dell'oggetto dall'effetto residuo possibile – distacco artificiale di valanghe solo in accordo con l'AFG

Categoria di oggetto	Obiettivo di protezione	Grado di pericolo massimo ammesso	(Combinazioni di) misure ammesse
edifici e costruzioni simili a edifici destinati a persone e animali (compresi deposito di pezzi di ricambio/attrezzi o simili)	30, 100, 300 anni	pericolo medio/blu (ZP2)	<ul style="list-style-type: none"> – protezione dell'oggetto non sufficiente, in quanto nessun effetto sul grado di pericolo (zona di pericolo), necessarie misure di protezione delle superfici (almeno riduzione a pericolo medio/blu) – misure di protezione degli oggetti per l'effetto residuo (procedura AFG) – distacco artificiale di valanghe non preso in considerazione
persone all'aperto (compresi accessi)	nessuna correlazione	non rilevante	<ul style="list-style-type: none"> – fase di costruzione: misure organizzative basate sul piano di sicurezza – fase d'esercizio: responsabilità proprietario/gestore dell'impianto sulla base del piano di sicurezza

Nel quadro della pianificazione e della realizzazione di grandi impianti fotovoltaici, i richiedenti sono tenuti a fornire la prova che gli obiettivi di protezione stabiliti sono rispettati. Questa prova comprende una valutazione dettagliata dei pericoli fondata su basi tecniche riconosciute. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di protezione occorre dimostrare, mediante un piano di protezione, con quali misure è possibile raggiungere l'obiettivo di protezione.

Sia la valutazione dei pericoli sia la pianificazione delle misure devono avvenire in conformità alle basi tecniche, alle direttive e alle norme vigenti.

Inoltre vanno osservate segnatamente altre direttive specifiche:

- | Nessun maggiore pericolo per terzi: l'installazione e l'esercizio di grandi impianti fotovoltaici non devono comportare un aumento del pericolo per terzi.
- | Supporti dei tavoli fotovoltaici: i supporti dei tavoli fotovoltaici non sono considerati ripari antivalanghe e non sostituiscono quindi opere di protezione standardizzate. Non possono essere considerati ripari antivalanghe.
- | Effetti dinamici nonostante l'opera lungo il perimetro di distacco: nonostante l'opera lungo il perimetro di distacco sia conforme alle direttive possono ancora verificarsi effetti dinamici che devono essere debitamente presi in considerazione.
- | Combinazione di ripari contro la caduta di massi e ripari antivalanghe: quale misura di protezione combinata è ammessa la combinazione di ripari contro la caduta di massi e di ripari antivalanghe sotto forma di reti flessibili.

In sintesi si può affermare che l'obiettivo di protezione di 100 anni per la parte produttiva di grandi impianti fotovoltaici si basa su un'adeguata ponderazione tra sicurezza tecnica, fattibilità economica e durata di vita degli impianti. Tale obiettivo garantisce la funzionalità e la sicurezza degli impianti per l'intera durata di vita, contribuendo al contempo a mantenere entro limiti ragionevoli i costi e gli sforzi necessari per pianificare e attuare tali progetti.

G. Modifiche al progetto

Le procedure svolte finora hanno mostrato che sovente si rendono necessarie modifiche di piccola o grande entità ai progetti. In questo contesto si pone sempre la domanda di come gestire tali modifiche, in particolare per quanto concerne la nuova pubblicazione. Né l'art. 71a LEn e le ordinanze di esecuzione del diritto federale né gli art. 51a segg. OPTC contengono disposizioni o direttive concernenti modifiche a progetti di grandi impianti fotovoltaici. La LPTC e l'OPTC non prevedono nemmeno disposizioni relative alla procedura in caso di modifiche a progetti con procedura per il rilascio della licenza edilizia in corso. Per contro, l'art. 50 cpv. 1 OPTC prevede delle direttive riguardo a quando possa essere svolta una procedura semplificata. Poiché in caso di applicazione della procedura semplificata si rinuncia in particolare all'esposizione pubblica e alla pubblicazione (cfr. art. 51 cpv. 1 OPTC), un'interpretazione per analogia risulta sensata. Conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a OPTC è possibile rinunciare a una (nuova) pubblicazione se la modifica al progetto è di portata minore. Una tale modifica di portata minore al progetto è data da un lato quando le dimensioni del progetto di costruzione vengono ridotte. D'altro lato si dovrebbe presumere una modifica di portata minore al progetto anche quando vengono aggiunte in modo puntuale solo singoli tavoli e se così facendo non vengono modificati in modo sensibile né l'entità né gli effetti dell'intero progetto. Se per contro il progetto viene modificato in modo tale che singole file o superfici più ampie vengono spostate, modificate o create ex novo, non si può più parlare di una modifica minore al progetto. La decisione se rendere necessaria o meno una pubblicazione per la modifica al progetto spetta al rispettivo comune di ubicazione ed è opportuno che venga valutata caso per caso.

In ogni caso l'UST-GR (che dirige la procedura) deve portare a conoscenza di eventuali opposenti nonché delle organizzazioni ambientaliste coinvolte nella procedura le modifiche a progetti effettuate durante la procedura per il rilascio della licenza edilizia e concedere loro la possibilità di prendere posizione, indipendentemente dall'entità e dagli effetti di tali modifiche.

H. Domande per autorizzazioni supplementari cantonali (riguardo al n. III./D./2.)

Le fattispecie che richiedono un'autorizzazione supplementare sono indicate nel relativo elenco [Liste der zu koordinierenden Zusatzbewilligungen des DVS](#).

ZRiguardo alla necessità di presentare una domanda di autorizzazione di polizia del fuoco va osservato che un'autorizzazione di questo tipo risulta necessaria in diversi casi, in particolare quando si procede a misure edilizie o a modifiche dell'utilizzazione relative a edifici o impianti soggetti a requisiti specifici in materia di protezione antincendio. Tale autorizzazione serve a garantire che le persone e i beni materiali siano sufficientemente protetti dal rischio di incendio o di esplosione. La base per il rilascio dell'autorizzazione è costituita dalle disposizioni vigenti della legge sulla protezione antincendio, nonché dalle norme di protezione antincendio e dalle direttive dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

L'autorizzazione di polizia del fuoco è quindi necessaria per nuove costruzioni, trasformazioni o modifiche dell'utilizzazione di edifici destinati a persone. Lo stesso vale per gli impianti tecnici come stazioni di trasformatori, che presentano un maggiore rischio di incendio. In questi casi misure edilizie di protezione, come la creazione di vie di fuga e di soccorso o l'installazione di estintori adeguati, sono obbligatorie. Queste misure devono essere attuate anche sui cantieri al fine di garantire un elevato grado di protezione durante la fase di costruzione.

Valgono requisiti particolari per costruzioni e impianti realizzati in zone di pericolo, come zone a rischio di valanghe o di alluvione. Per garantire una sicurezza sufficiente anche in caso di eventi naturali, in questi casi occorre attuare misure di protezione specifiche conformemente alle direttive dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

L'autorizzazione di polizia del fuoco viene rilasciata nel quadro della procedura per il rilascio della licenza edilizia ed è un'autorizzazione supplementare coordinata.

I. Procedura di opposizione; procedura con organizzazioni ambientaliste (in merito al n. III./D./7.)

A integrazione di quanto spiegato al n. III./D./7., per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di opposizione va osservato quanto segue. Il comune informa immediatamente l'UST-GR in merito alla ricezione di un'opposizione. Il comune si occupa dello scambio di scritti nella procedura di opposizione e dopo la conclusione di tale scambio trasmette tutti gli atti dell'opposizione all'UST-GR. Come da prassi, l'UST-GR si occupa dello scambio di scritti con le organizzazioni ambientaliste nonché con eventuali opposenti.

Se nella procedura di autorizzazione EFZ si procede a integrazioni degli atti o ad adeguamenti al progetto, l'UST-GR li trasmette per conoscenza e per un'eventuale presa di posizione a eventuali opposenti nonché alle organizzazioni ambientaliste coinvolte nella procedura. Il comune ne viene informato. Qualora sulla base di integrazioni degli atti o a seguito di un adeguamento al progetto dovesse rendersi necessario un ulteriore scambio di scritti, durante questo periodo l'evasione della domanda di costruzione viene sospesa. Perciò eventuali punti critici dovrebbero essere chiariti con i servizi comunali e cantonali competenti già prima dell'inoltro della domanda, affinché la valutazione della domanda non subisca inutili ritardi.

J. Decisione nonché durata della procedura (cfr. n. III./D./10.)

Come già osservato al n. III./D./10., la licenza edilizia per il grande impianto fotovoltaico deve essere rilasciata dal Governo nel quadro di una decisione unica (art. 59 OPTC). Ne consegue che tutte le autorizzazioni supplementari dei dipartimenti e degli uffici cantonali nonché del comune devono essere disponibili già al momento dell'emanazione della decisione unica necessaria per il rilascio della licenza edilizia nonché per la costruzione del grande impianto fotovoltaico. In questo contesto non è possibile prospettare il rilascio in un secondo momento di singole autorizzazioni supplementari necessarie. Ciò non è opportuno nemmeno dal punto di vista dell'economia di procedura, poiché anche per il successivo rilascio di un'autorizzazione supplementare è competente il Governo e non il dipartimento o l'ufficio cantonale. Di conseguenza si raccomanda ai richiedenti di presentare tutte le domande per autorizzazioni supplementari necessarie già al momento dell'inoltro della domanda. La licenza edilizia viene rilasciata solo quando l'autorità giudicante constata che al progetto di costruzione non si oppongono prescrizioni di diritto pubblico.

Per quanto riguarda la possibilità di rilasciare l'autorizzazione per un grande impianto fotovoltaico, anche l'art. 5 cpv. 2 LAEl impone ai gestori di rete di allacciare alla rete gli impianti che generano energia elettrica. Ne risulta che il permesso EFZ cantonale per un grande impianto fotovoltaico costituisce la base per la procedura d'approvazione dei piani per il deflusso di energia. Senza il permesso EFZ viene meno la necessità di approvare i piani per il deflusso di energia.

In base alle esperienze fatte finora è inoltre opportuna un'indicazione relativa alla durata della procedura (n. III./D./10./c.). Dalle procedure svolte finora è emerso che in genere non era possibile rispettare una durata di cinque mesi dall'inoltro della domanda di costruzione completa rispettivamente dalla conclusione dello scambio di memorie in caso di opposizioni e/o di partecipazione alla procedura da parte delle organizzazioni ambientaliste. Ciò è da ricondurre in particolare al fatto che la domanda di costruzione, benché completa, non era sufficiente in termini di contenuto e non era conforme alle basi legali. Di conseguenza i progettisti dovevano apportare adeguamenti (talvolta di ampia portata) ai progetti. Simili modifiche ai progetti ritardano la procedura per il rilascio della licenza edilizia per un periodo di tempo sul quale le autorità cantonali o il Governo non possono influire. In modo corrispondente è risultato che quanto più ampio e dettagliato era il progetto inoltrato, tanto più breve era la procedura per l'esame della domanda di costruzione. Occorre inoltre ricordare che è possibile iniziare a realizzare il grande impianto fotovoltaico soltanto quando, oltre all'autorizzazione cantonale, è stata emanata ed è passata in giudicato anche l'autorizzazione a seguito della procedura di approvazione dei piani dell'ESTI. Il Cantone non ha alcun influsso sulla durata della procedura d'approvazione dei piani dell'ESTI (vedi spiegazioni alla lett. K).

Un altro aspetto che può influire positivamente sull'efficienza e sull'avanzamento senza intoppi della procedura riguarda l'impostazione delle domande. È emerso che rappresentazioni tecnicamente impegnative o riferite alla situazione concreta possono talvolta rendere più difficile la comprensione. Spesso le istanze sono caratterizzate da una moltitudine di fatti che portano a una conclusione o a una richiesta. Tuttavia, a volte non è chiaro come questi fatti giustifichino l'azione richiesta.

Sarebbe utile se le domande fossero impostate in modo che il legame tra i fatti addotti e l'azione richiesta risulti in modo chiaro. Una motivazione ben comprensibile agevola in modo considerevole l'esame della domanda e ne favorisce la rapida evasione. Non è compito dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione «scoprire» la motivazione di una domanda o di un'azione mediante chiarimenti; tale fatto prolunga l'evasione della domanda. Formulando le domande in modo comprensibile e strutturato, i richiedenti stessi contribuiscono in modo determinante a organizzare la procedura in maniera efficiente e a ridurre possibili richieste di chiarimento.

K. Consenso del comune di ubicazione a seguito di una modifica al progetto (cfr. anche n. V./F.)

Se nel corso della procedura per il rilascio della licenza edilizia un progetto di costruzione subisce modifiche che richiedono una nuova esposizione pubblica, occorre verificare se sia necessario anche un nuovo consenso del comune di ubicazione o se la modifica del progetto rientri nei limiti previsti dal consenso originario. L'esito dell'esame di questa domanda dipende da come era formulato l'oggetto originario posto in votazione (ad es. se si è votato su un progetto concreto o se è stato dato il consenso alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico in un'area più ampia). L'esito dell'esame è perciò rilevante poiché, in assenza del consenso, la documentazione relativa alla domanda di costruzione non è completa e la domanda dovrà essere ritornata ai richiedenti affinché la completino (cfr. sopra n. III/D/10/c).

Se vi sono incertezze da parte dei progettisti o del comune di ubicazione riguardo al fatto se il progetto debba essere nuovamente presentato agli aventi diritto di voto, l'UST-GR può chiarire previamente tale questione. In ogni caso è consigliabile definire nel progetto in votazione un perimetro dell'impianto più grande rispetto al progetto vero e proprio. Questo concede ai progettisti un certo margine di manovra per eventuali adeguamenti e non rende necessaria in ogni caso una nuova votazione. È naturalmente fatta salva l'esposizione pubblica nel quadro di una modifica al progetto.

L. Coordinamento con procedure d'approvazione dei piani ESTI (riguardo al n. III./G.)


Per la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico sono necessarie sia un'autorizzazione generale cantonale, sia un'approvazione dei piani dell'ESTI. Tali autorizzazioni vengono rilasciate in procedure amministrative parallele; per quanto possibile, le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione cercano di coordinare le procedure tra loro. A causa delle durate diverse delle procedure non può essere garantita una notifica contemporanea della licenza edilizia EFZ cantonale e della decisione di approvazione dei piani dell'ESTI. In particolare il Cantone non può influire sulla durata della procedura dell'ESTI. Dal profilo materiale, ossia in riferimento alla decisione di autorizzazione concreta, non è invece possibile coordinare i contenuti, poiché le autorità sono competenti per differenti autorizzazioni.

Siccome tuttavia le due autorizzazioni dipendono l'una dall'altra sotto il profilo del contenuto, vale a dire che una è inutile senza l'altra, entrambe le autorità definiscono nelle loro autorizzazioni la condizione secondo cui la realizzazione sia del grande impianto fotovoltaico sia dell'allacciamento alla rete può essere iniziata solo quando sono passati in giudicato sia il permesso EFZ cantonale del Governo del Cantone dei Grigioni sia l'approvazione dei piani dell'ESTI.

M. Contributi promozionali (riguardo al n. IV.)

Per quanto concerne informazioni relative alla procedura dinanzi all'UFE concernente la remunerazione unica della Confederazione si rimanda alla homepage di quest'ultimo ([Remunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici](#)). Per quanto riguarda le spiegazioni contenute nella presente guida al n. IV. sopra va osservato che esse non tengono conto dell'adeguamento di legge menzionato alla lett. B.

Fasi della procedura per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEn



- ¹ Vedasi la lista di controllo allegata alla guida
- ² La lista delle possibili autorizzazioni supplementari cantonali può essere scaricata dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Procedure > Coordinamento delle procedure
- ³ Esame provvisorio del comune ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OPTC (per l'esame di completezza il comune può chiedere supporto all'ARE-GR)
- ⁴ Non si tratta di una condizione valida solo per i grandi impianti fotovoltaici, ma è necessario per ogni domanda di costruzione (art. 89 cpv. 3 LPTC)
- ⁵ Esposizione pubblica della pratica relativa alla domanda di costruzione presso il comune per 20 giorni
- ⁶ Pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e nell'organo di pubblicazione del comune (vengono pubblicate anche le richieste di autorizzazioni supplementari)
- ⁷ La domanda può essere inoltrata all'ARE-GR già durante l'esposizione pubblica (inviare eventuali opposizioni)
- ⁸ Nella richiesta di licenza edilizia, il comune dichiara al Cantone l'ammissibilità delle parti dell'impianto ubicate all'interno della zona edificabile
- ⁹ L'UNA redige una relazione di valutazione sull'EIA e la trasmette all'ARE-GR/al Governo
- ¹⁰ L'ARE-GR può informare per corrispondenza i richiedenti in merito alle domande che a suo parere non possono essere approvate, facendo riferimento alla possibilità di ottenere una decisione governativa impugnabile
- ¹¹ La decisione unica riguarda anche tutte le parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile
- ¹² Il Governo condivide la decisione unica con il comune e direttamente con il richiedente, nonché con eventuali opposenti e associazioni ambientaliste
- ¹³ Pubblicazione della decisione unica sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 20 OPTC
- ¹⁴ Domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica ai sensi dell'art. 71a cpv. 4 LEn e dell'art. 46i OPEn

Punti salienti della procedura per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEn

Scheda informativa destinata a ingegneri, richiedenti e autorità preposte al rilascio delle licenze

1. I grandi impianti fotovoltaici di cui all'art 71a LEn sono soggetti alla procedura EFZ

- | In linea di principio, la procedura si svolge conformemente ai principi di competenza e alle norme procedurali della LPTC e dell'OPTC relative all'EFZ. Per effetto del decreto governativo del 22 agosto 2023, l'OPTC è stata sottoposta a una revisione parziale, nella misura consentita dall'art. 71a LEn e dall'art. 9c e segg. OEn.
- | Ai sensi dell'art. 71a LEn e dell'art. 9c e segg. OEn, considerata l'urgenza di autorizzare la realizzazione di impianti fotovoltaici e per motivi di coordinamento, si applicano nuove disposizioni:
 - Autorità decisionale: Governo (invece dell'ARE-GR)
 - Decisione unica del Cantone per tutte le parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile (il comune inoltra le richieste contestualmente alla trasmissione della domanda)
 - Condivisione della decisione relativa all'autorizzazione da parte del Cantone con il comune e le parti interessate
 - Rinuncia parziale o completa alla posa di modine: rendering anziché profilatura (impianto a pannelli)
 - Se un impianto fotovoltaico si estende sul territorio di più comuni, in linea di principio l'autorità edilizia tenuta ad assolvere gli adempimenti previsti dalla procedura EFZ è quella del comune dove si trova la maggior parte dell'impianto. In caso di circostanze poco chiare, gli adempimenti procedurali vengono assolti di comune accordo o per ordine dell'ARE-GR
 - Presentare il consenso del comune di ubicazione e del proprietario fondiario insieme alla domanda di costruzione
 - Contestualmente alla trasmissione della domanda, il comune può chiedere al Cantone di inserire una clausola al fine di garantire la copertura dei costi di smantellamento o di ripristino
 - Redazione della domanda di costruzione in sei copie

2. Ambito della domanda di costruzione

- | Progetto comprensivo di tutte le parti che costituiscono l'impianto (impianto fotovoltaico in sé; linee di allacciamento con relative fosse, tubature; edifici tecnici; opere di urbanizzazione quali strade di nuova costruzione o ampliamento di strade esistenti)
- | Il progetto oggetto della domanda di costruzione deve soddisfare i requisiti minimi di cui all'art. 71a cpv. 2 LEn (10 GWh all'anno e 500 kWh per 1 kW di potenza installata nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo); la domanda non deve limitarsi a includere il 10% del progetto necessario per accedere alla remunerazione per l'immissione di elettricità
- | La domanda di costruzione deve includere, tra le altre cose, il rapporto sull'EIA e tutte le richieste di autorizzazioni supplementari (ad eccezione di quelle che rientrano nella competenza della Conferenza, ad es. dell'ESTI)

3. Contenuto della pratica relativa alla domanda di costruzione

- | Consultare la «Lista di controllo per la pratica relativa alla domanda di costruzione», allegato 3 della guida per i grandi impianti fotovoltaici

4. Inoltro della domanda di costruzione

- | All'autorità edilizia del comune interessato (il comune di ubicazione o, nel caso di impianti che si estendono su più comuni, quello in cui si trova la maggior parte dell'impianto stesso)

5. Posa di modine e rendering

- | Per l'impianto fotovoltaico in sé (campo di pannelli) è sufficiente un rendering
- | Gli impianti accessori quali edifici tecnici, fosse, tubature, strade e simili richiedono la tradizionale posa di modine
- | I rendering devono essere inseriti nella pratica relativa alla domanda di costruzione
- | Link al rendering nel comunicato digitale della domanda di costruzione sulla home page del sito del comune interessato

6. Esame provvisorio del comune

- | Il comune sottopone le domande a un esame materiale preliminare e a un esame di completezza
- | Per l'esame di completezza i comuni possono chiedere supporto all'ARE-GR

7. Consenso del comune di ubicazione e del proprietario fondiario

- | Consenso del comune di ubicazione e del proprietario fondiario con la relativa nota a piè di pagina
- | Non si tratta di una condizione valida solo per i grandi impianti fotovoltaici, ma è necessario per ogni domanda di costruzione (art. 89 cpv. 3 LPTC)

8. Esposizione pubblica e pubblicazione

- | Esposizione pubblica della durata di 20 giorni presso il comune
- | Esposizione dell'intera pratica relativa alla domanda di costruzione (comprensiva di tutte le richieste di autorizzazioni supplementari)
- | Pubblicazione nell'organo di pubblicazione (stampa e/o sito web) del comune e sul Foglio ufficiale cantonale

9. Opposizioni; partecipazione alla procedura delle associazioni ambientaliste

- | Le opposizioni devono essere presentate al comune
- | Ha diritto a opporsi chiunque abbia un legittimo interesse personale
- | Le associazioni ambientaliste partecipano alla procedura come di consueto ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 LPTC

10. Trasmissione della pratica di domanda al Cantone

- | Il comune inoltra la domanda di costruzione all'ARE-GR
- | La domanda può essere già trasmessa durante l'esposizione pubblica (presentando le opposizioni in un secondo momento)
- | Il comune fa richiesta di licenza edilizia e si pronuncia in particolare sull'ammissibilità di eventuali parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile e, se necessario, su una garanzia per lo smantellamento

11. Consultazione degli uffici cantonali

- | Tutti gli uffici interessati prendono posizione sulla domanda
- | L'UNA redige la relazione di valutazione sull'EIA da sottoporre all'attenzione dell'autorità preposta al rilascio delle licenze

12. Decisione unica del Governo

- | La decisione unica comprende la licenza edilizia per tutte le parti del progetto situate all'interno e all'esterno della zona edificabile, nonché tutte le autorizzazioni supplementari, purché rientrino nella competenza del Cantone e del comune di ubicazione
- | La decisione unica include anche l'EIA
- | La decisione unica include la discussione e la decisione in merito alle opposizioni/prese di posizione delle associazioni ambientaliste

13. Condivisione e pubblicazione della decisione unica/possibilità di ricorso

- | Il Governo condivide la decisione unica come di consueto con il comune e con le parti interessate (richiedenti; eventuali opposenti; eventuali associazioni ambientaliste)
- | Il Cantone si occupa di pubblicare la decisione unica sul Foglio ufficiale cantonale (ai sensi dell'art. 20 OPTC)
- | La decisione unica può essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo dei Grigioni entro 30 giorni dalla notifica

14. Durata della procedura/Procedura ESTI

- | Per quanto riguarda le scadenze previste dall'art. 71a LEn, il Cantone si impegna affinché il termine per l'evasione di cinque mesi previsto dalla legge per questi impianti sia, ove possibile, inferiore
- | La procedura ESTI per l'approvazione dei piani per gli impianti elettrici si svolge in parallelo alla procedura per il rilascio della licenza edilizia

15. Nessun inizio anticipato dei lavori

- | Il diritto procedurale cantonale non prevede l'inizio anticipato dei lavori

16. Riserve e condizioni

- | Riserva sul raggiungimento della soglia di capacità di 2 TWh durante un'eventuale procedura di ricorso. Se la soglia viene raggiunta sul territorio svizzero durante la procedura di ricorso, il progetto approvato in primo grado non può essere realizzato, nemmeno se il richiedente vince il ricorso.
- | Riserva sulla produzione minima di energia elettrica: il Cantone non garantisce che i dati di produzione indicati nella domanda di costruzione saranno effettivamente raggiunti nel corso del successivo esercizio e non garantisce quindi l'entità della remunerazione per l'immissione di elettricità (che dipende dalla produzione)
- | Eventuali altre riserve e condizioni, anche relative alle parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile

17. Obbligo di smantellamento ai sensi dell'art. 71a cpv. 5 LEn

- | L'art. 71a cpv. 5 LEn prevede un obbligo di smantellamento in caso di messa fuori servizio dell'impianto fotovoltaico
- | In linea di principio, la società di gestione è soggetta a tale obbligo ed è anche tenuta a sostenere i costi di smantellamento
- | In caso di bancarotta del gestore, i costi di smantellamento ricadrebbero sulla collettività; pertanto, si raccomanda al comune di subordinare il proprio consenso politico in quanto comune di ubicazione (o eventualmente anche in quanto proprietario fondiario) ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn alla condizione che il gestore garantisca la copertura dei costi (considerevoli) di un eventuale smantellamento (ad es. attraverso la costituzione graduale di un fondo di smantellamento).
- | Eventualmente, il comune può anche richiedere al Cantone, contestualmente all'inoltro della domanda, di inserire nell'autorizzazione una clausola relativa alla garanzia dei costi di smantellamento.

18. Coordinamento con la procedura ESTI

- | Insieme alla domanda di costruzione (da presentare al comune), i richiedenti devono fare richiesta di approvazione dei piani all'ESTI per gli impianti elettrici di competenza della Confederazione (linee di allacciamento, ecc.)
- | La procedura ESTI si svolge in parallelo con la procedura per il rilascio della licenza edilizia
- | Per evitare che un progetto non venga realizzato a causa della soglia di 2 TWh, tutte le autorizzazioni, compresa l'approvazione dei piani da parte dell'ESTI, devono essere già passate in giudicato prima che venga raggiunta la soglia di 2 TWh.

19. Procedura di domanda per l'ottenimento della remunerazione per l'immissione di elettricità

- | Si tratta di una remunerazione dei costi di progetto scoperti che può ammontare fino al 60% dei costi di investimento computabili; la procedura di domanda e di calcolo si basa sull'ordinanza federale sulla promozione dell'energia OPEn
- | La domanda deve essere inoltrata all'Ufficio federale dell'energia UFE e può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato
- | Il prerequisito è che entro il 31 dicembre 2025, l'impianto immetta in rete almeno il 10% della produzione attesa totale o 10 GWh di energia elettrica all'anno.

Lista di controllo per la pratica relativa alla domanda di costruzione di grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEn

Scheda informativa destinata a ingegneri, richiedenti e autorità preposte al rilascio delle licenze

La pratica deve essere trasmessa in sei copie all'autorità edilizia comunale e deve contenere tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell'intero progetto:

- ☐ **Modulo per domanda di costruzione** «Edifici e impianti fuori della zona edificabile» (modulo principale grigio), scaricabile dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Moduli EFZ.
- ☐ **Modulo per domanda di costruzione** «Edifici e impianti fuori della zona edificabile» (modulo speciale C per impianti blu) in cui devono essere riportate tutte le parti che costituiscono l'impianto, scaricabile dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Moduli EFZ.
- ☐ **Richieste di autorizzazioni supplementari**
È possibile scaricare un elenco delle eventuali autorizzazioni supplementari che richiedono un coordinamento dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Procedure > Coordinamento delle procedure.
I recapiti degli uffici interessati sono disponibili a pagina 2 del modulo principale EFZ grigio.
- ☐ **Consenso politico del comune o dei comuni di ubicazione** ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn
Decisione degli elettori o del parlamento comunale
- ☐ **Consenso del proprietario fondiario ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn**
Per ottenere la licenza edilizia è sufficiente produrre un contratto di servitù o di superficie autenticato con atto pubblico (iscrizione nel registro fondiario necessaria entro l'inizio dei lavori).
- ☐ **Sezione cartografica in scala 1:25'000** con la posizione esatta del progetto di costruzione (coordinate)
- ☐ **Piano di situazione** (copia catastale) indicante l'ubicazione dell'intero progetto, ossia dell'impianto fotovoltaico progettato, delle relative linee di allacciamento e di tutti gli altri impianti e installazioni necessari alla sua realizzazione e al suo esercizio, quali trasformatori, quadri elettrici, opere di urbanizzazione indispensabili.
- ☐ **Estratto del catasto** con l'elenco degli oneri
- ☐ **Piani di progetto professionali in scala**
Piani d'esecuzione, piani di dettaglio, piani di costruzione dell'intero progetto (impianto fotovoltaico, linee di allacciamento ed eventuali impianti e installazioni necessari).
I piani tecnici di costruzione e le soluzioni speciali soggetti a segreto commerciale devono essere designati come tali dal richiedente e non saranno resi pubblici.
- ☐ **Descrizione del progetto** (rapporto tecnico) con le relative motivazioni. Il rapporto tecnico deve includere almeno i seguenti documenti/indicazioni:

| Disposizione e struttura dell'impianto

| Documentazione relativa alla struttura portante e alle fondamenta

- | Documentazione relativa ai pannelli (numero, struttura/disposizione, distanze a seconda dell'esposizione e della pendenza del terreno); eventuali recinzioni
 - | Dati sul volume di produzione totale atteso di energia elettrica
 - | Calcolo comprensibile della produzione di energia elettrica su base mensile, tenendo conto di eventuali zone d'ombra
 - | Piantina e schema dei cavi elettrici dei pannelli, degli inverter e delle stazioni di trasformazione
 - | Obbligo del gestore di rete, del punto di interconnessione e del livello di rete nella fase finale. Il livello di rete e il punto di interconnessione devono essere determinati conformemente alle raccomandazioni dell'AES in base alle condizioni tecniche della rete, ai futuri sviluppi e ai costi in termini macroeconomici (approvazione della richiesta di allacciamento)
 - | Informazioni fornite dal gestore di rete sui potenziamenti necessari nella fase finale del progetto
 - | Copia della domanda trasmessa all'ESTI.
- ☐ **Rapporto concernente l'impatto sull'ambiente**
 - ☐ **Costi di costruzione** approssimativi
 - ☐ **Rapporto di fattibilità**
 Relazione sulla capacità finanziaria del richiedente (o del costruttore o gestore dell'impianto) ai fini della realizzazione e dell'esercizio del grande impianto fotovoltaico nel rispetto dei requisiti minimi di legge e dei tempi previsti per la produzione totale attesa di energia elettrica (gestione del progetto, scadenze, approvvigionamento dei materiali, risorse, condizioni di lavoro, costi, aspettative di produzione).
 Obiettivo: garantire che, considerata la soglia di capacità massima di 2 TWh ai sensi dell'art. 71a LEn, non vengano approvati progetti con possibilità di realizzazione scarse o nulle, in quanto potrebbero impedire progetti più realizzabili.
 - ☐ **Rappresentazione grafica** (fotomontaggi o simili)
 delle parti dell'impianto fotovoltaico per le quali la posa di modine sarebbe eccessiva (ad esempio per gli impianti a pannelli). Indicare per quali parti dell'impianto è prevista la rappresentazione grafica e per quali la posa di modine.
 - ☐ **Studio sulle varianti di accesso**
 Studio utile a determinare quale variante di accesso abbia il minore impatto sull'ambiente.
 - ☐ **Calendario dei lavori di costruzione** (vedi sez. III/11 della presente guida)
 - ☐ **Concetto di smantellamento**
 Informazioni sui lavori di smantellamento, compresi finanziamenti e relativa documentazione (ad es. mediante la creazione di accantonamenti in un fondo di smantellamento).
 - ☐ **Riserva di eventuali ulteriori indicazioni**, allegati e documenti giustificativi, in base al progetto e alla legge edilizia del comune di ubicazione.

È nell'interesse del richiedente che la pratica sia completa. La domanda di costruzione destinata al comune e la richiesta di approvazione dei piani per gli impianti elettrici destinata all'ESTI devono essere presentate nello stesso momento.

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEn

Scheda informativa destinata a ingegneri e richiedenti

Per ottenere la licenza edilizia devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. La soglia di 2 TWh non deve essere ancora stata raggiunta sul territorio svizzero

La licenza può essere concessa solo se la produzione di energia elettrica di tutti i grandi impianti fotovoltaici autorizzati con decisioni passate in giudicato presenti sul territorio svizzero non ha ancora raggiunto la soglia di 2 TWh.

Nota: un progetto approvato non può essere realizzato nemmeno se viene presentato un ricorso contro l'autorizzazione e se la soglia di 2 TWh viene raggiunta durante la procedura di ricorso (indipendentemente dall'esito della procedura stessa).

2. La domanda di costruzione deve rimanere aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2025

Nota: la data del 31 dicembre 2025 è significativa anche in relazione alla remunerazione per l'immissione di elettricità: la remunerazione viene infatti riconosciuta solo se entro il 31 dicembre 2025 l'impianto immette in rete almeno il 10% dell'elettricità approvata per legge.

3. L'impianto fotovoltaico deve avere una dimensione minima

L'impianto deve garantire una produzione annua di 10 GWh e una produzione di energia nel semestre invernale (1° ottobre-31 marzo) di 500 kWh per 1 kW di potenza installata.

4. La pratica relativa alla domanda di costruzione deve essere completa

La pratica trasmessa all'autorità edilizia comunale deve essere conforme ai requisiti della «Lista di controllo per la pratica relativa alla domanda di costruzione» (allegato 2 della guida).

Non è necessario eseguire precedentemente una pianificazione direttrice e una pianificazione delle utilizzazioni (correlata al progetto).

5. Non devono essere interessate aree di esclusione

Nelle aree di esclusione non è consentito costruire impianti fotovoltaici di cui all'art. 71a LEn. Le aree di esclusione comprendono:

- | paludi e paesaggi palustri di cui all'art. 78 cpv. 5 CF
- | biotopi di importanza nazionale di cui all'art. 18a LPN (zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi, riserve per uccelli acquatici e di passo)
- | Superfici per l'avvicendamento delle colture

6. Sono rispettate le norme del diritto materiale

- | Conformità con le leggi sulla protezione dell'ambiente (esito positivo dell'esame dell'impatto sull'ambiente EIA).

Nota: il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente deve essere presentato insieme alla domanda di costruzione.

- | Conformità con la pianificazione direttrice e delle utilizzazioni vigente e con la legge edilizia

Nota: i conflitti con la vigente pianificazione comunale delle utilizzazioni (ad es. con le «zone non edificabili» esistenti, quali le zone naturali, le zone paesaggistiche e le zone con spazi riservati alle acque) potrebbero essere «neutralizzati» dalla disposizione sulla pianificazione prevista dall'art. 71a cpv. 1 lett. c LEn (vista la scarsa esperienza in materia, i progetti che interessano tali zone devono essere classificati come rischiosi).

- | Conformità con le altre normative vigenti, purché non siano previsti requisiti agevolati ai sensi dell'art. 71a LEn. In tali requisiti agevolati rientrano:
 - esenzione dall'obbligo di pianificazione (nessuna pianificazione direttrice e delle utilizzazioni)
 - comprova della necessità
 - ubicazione vincolata
 - interesse nazionale; l'interesse alla realizzazione dell'impianto prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali

7. Si dispone del consenso del comune (o dei comuni) di ubicazione e del proprietario fondiario

- | Consenso del comune politico ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn (per maggiori dettagli consultare l'allegato 5 della guida)
- | Consenso del proprietario fondiario ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn

Nota: entrambi i consensi devono essere presentati insieme alla domanda di costruzione.

Consenso del comune ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn per la costruzione di grandi impianti fotovoltaici e richieste di indennizzo

Scheda informativa destinata a ingegneri, richiedenti e comuni

1. Situazione iniziale

Per la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico di cui all'art. 71a LEn, sono necessari ai sensi del capoverso 3 del suddetto articolo, oltre alla licenza edilizia cantonale, da un lato il consenso (politico) del comune di ubicazione e dall'altro il consenso del proprietario fondiario.

A livello comunale, si possono verificare le seguenti casistiche:

- | il comune è interessato solo in quanto comune di ubicazione (cfr. sez. 2)
- | il comune è interessato sia in quanto comune di ubicazione che in quanto proprietario fondiario (cfr. sez. 3)

2. Se il comune è interessato solo in quanto comune di ubicazione

a. Organi responsabili

Ai sensi dell'art. 9f dell'ordinanza federale sull'energia (OEn), il consenso del comune deve essere ottenuto con la stessa procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali. Ciò comporta le seguenti competenze:

Nei comuni privi di parlamento:

- | elettori (di norma assemblea comunale, eventualmente chiamata alle urne)

Nei comuni dotati di parlamento:

- | elettori, a condizione che il comune sia a conoscenza del referendum legislativo obbligatorio
- | elettori, a condizione che il comune sia a conoscenza del referendum legislativo facoltativo e lo indica
- | parlamento comunale, a condizione che il comune sia a conoscenza del referendum legislativo facoltativo e non lo indica

b. Indennizzo per il comune

Ci si chiede se e, in caso affermativo, in che misura il comune debba o possa chiedere un corrispettivo (indennizzo) in relazione al proprio consenso in quanto comune di ubicazione.

In linea di principio, va sottolineato che lo Stato ha bisogno di una base giuridica per richiedere contributi, imposte, tasse, indennizzi, ecc. ai privati, anche se riesce a raggiungere un accordo.

Nella pratica, si stanno valutando le seguenti tipologie di corrispettivo in cambio del consenso politico ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEne:

- | **Indennizzo forfettario annuale o tassa basata sulla produzione (iniziativa del cosiddetto centesimo solare, ad es. 1 ct. per kWh prodotto)**

Nota: tali corrispettivi hanno il carattere di un'imposta perché non sono soggetti a condizioni e richiederebbero l'introduzione preventiva di una legge comunale in senso formale da sottoporre all'approvazione costitutiva da parte del Governo (cfr. art. 2 cpv. 3 e art. 26 della legge cantonale sulle imposte comunali e di culto, LImpCC).

- | **Corrispettivo sotto forma di obbligo di salvaguardia (che consiste nel rilasciare il consenso alla costruzione di un impianto fotovoltaico in cambio dell'impegno a salvaguardare altre aree)**

Nota: oggetto di critiche perché l'art. 71a cpv. 1 LEne contiene già un elenco esaustivo delle aree di esclusione; la designazione di ulteriori aree di esclusione potrebbe quindi non essere compatibile con gli obiettivi della cosiddetta «offensiva solare».

- | **Garanzia di copertura dei costi di un eventuale smantellamento dell'impianto (ad es. attraverso la costituzione graduale di un fondo di smantellamento) in caso di fallimento del gestore tenuto a occuparsi dello smantellamento e a sostenerne i relativi costi, evitando così che questi ricadano sulla collettività**

Nota: corrispettivo non problematico per via del collegamento diretto con l'art. 71a LEne.

- | **Corrispettivo sotto forma di tassa sul plusvalore ai sensi dell'art. 5 LPT, in cui il valore aggiunto non sarebbe determinato da un azionamento, un cambio di destinazione o un aumento della densità edificatoria, ma dal rilascio di un'autorizzazione**

Nota: oggetto di critiche, soprattutto per ragioni di uguaglianza giuridica, perché a livello comunale vengono rilasciati tanti altri tipi di autorizzazioni d'eccezione ai sensi dell'art. 24 e segg. LPT. Inoltre, l'autorizzazione prevista dall'art. 71a LEne non è comunale, bensì cantonale.

- | **Corrispettivo sotto forma di obbligo di provvedere alla manutenzione e/o alla riparazione di una strada comunale che conduce all'impianto fotovoltaico durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto**

Nota: corrispettivo non problematico per via del collegamento diretto con l'art. 71a LEne.

3. Se il comune è interessato sia in quanto comune di ubicazione che in quanto proprietario fondiario

a. Organi responsabili del consenso del comune in quanto proprietario fondiario

Quando è anche proprietario fondiario, il comune (analogamente a un proprietario fondiario privato) fornisce il proprio consenso ai sensi dell'art. 71a cpv. 3 LEn, di solito mediante la costituzione di un diritto di superficie a favore della società di gestione.

La competenza a livello comunale per la concessione di un diritto di superficie è riportata nello statuto del comune in questione. Se si va oltre la competenza finanziaria del municipio e/o si supera un determinato periodo di tempo o ambito di applicazione in materia di concessione dei diritti, la competenza spetta all'organo legislativo, vale a dire alla stessa autorità che è anche responsabile del consenso politico (cfr. sez. precedente 2/a). È quindi consigliabile presentare il consenso politico e il consenso in quanto proprietario fondiario all'organo legislativo competente in modo coordinato.

b. Indennizzo per il comune

Se il comune è anche proprietario del fondo destinato all'impianto fotovoltaico, il riconoscimento di un eventuale indennizzo non crea alcun problema. Il comune negozierà con il gestore per concordare un canone del diritto di superficie conforme al mercato o un corrispettivo alternativo per la concessione dei diritti.

In linea di principio, sono ammessi come canone del diritto di superficie o corrispettivo tutti i corrispettivi menzionati nella precedente sez. 2/b, anche se le perplessità espresse per alcuni di essi decadono nei casi in cui il comune è (anche) proprietario fondiario.

L'ammontare del corrispettivo (ad es. l'entità del canone del diritto di superficie, del centesimo solare o del fondo di smantellamento) dipende, ovviamente, dalla durata e dal volume di utilizzo del fondo comunale occupato dall'impianto solare.